

**AREA TECNICA  
SETTORE AMBIENTE**

**ATTO N. 2421 del 22/12/2020**

**OGGETTO: BRIANTE MARTEGANI S.R.L. CON IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI IN GOLASECCA (VA) -  
VIA VITTORIO VENETO N. 82. - RINNOVO. - ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997: "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22", come modificato ed integrato con d.m. 5 aprile 2008, n. 186;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";
- la legge 18 aprile 2005, n. 62: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", che ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", ed in particolare:
  - la Parte Terza: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
  - la Parte Quarta: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale", convertito con legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188: "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
- il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113: "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e

l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132 (cd "Legge Sicurezza");

- il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, con il quale è stato abrogato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed è stato istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art. 6);
- la legge 4 ottobre 2019, n. 117: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Legge di delegazione europea 2018;
- la legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", che con l'art. 14-bis "Cessazione della qualifica di rifiuto", ha modificato ed integrato l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";

**ATTESO** che la Regione Lombardia, a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 10 del d.p.r. 12.04.1996), preliminarmente all'istruttoria ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, con deliberazione n. 3562 del 26.02.2001 di autorizzazione alla modifica, aggiornamento e rinnovo alla gestione rifiuti, ha attestato che il progetto presentato dall'Impresa Briante Martegani S.r.l., ubicato in Golasecca (VA) - Via Vittorio Veneto n. 82, non era da assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui all'art. 5 del citato decreto presidenziale;

**RICHIAMATI** i provvedimenti emanati dalla Provincia di Varese:

- n. 644 del 24.02.2011: "Briante Martegani S.r.l. con sede legale in Somma Lombardo (VA) - Via Alberto da Somma n. 21. Rinnovo dell'autorizzazione per la gestione delle operazioni di recupero [R13, R12, R3, R4] di rifiuti non pericolosi e pericolosi e smaltimento [D15, D13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi esercitate presso l'impianto sito in Golasecca (VA) - Via Vittorio Veneto n. 82. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";
- n. 1827 del 13.06.2014: "Briante Martegani S.r.l. con sede legale in Via A. da Somma n. 21 - Somma Lombardo (VA). Autorizzazione alla realizzazione di varianti alle operazioni svolte presso l'impianto ubicato in Via Vittorio Veneto n. 82 - Golasecca (VA). Art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";
- n. 2366 del 28.07.2014: "Briante Martegani S.r.l. con sede legale in Via A. da Somma n. 21 - Somma Lombardo (VA) ed impianto ubicato in Via Vittorio Veneto n. 82 - Golasecca (VA). Autorizzazione alla realizzazione di varianti alle operazioni di recupero [R13, R12, R3, R4] di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di smaltimento [D15, D13] di rifiuti non pericolosi. Art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";
- n. 708 del 24.04.2020: "Briante Martegani S.r.l. con impianto gestione rifiuti in Golasecca (VA) - Via Vittorio Veneto n. 82. Autorizzazione varianti. Art. 208 D.Lgs. 152/2006.";

**CONSIDERATO** che l'Impresa Briante Martegani S.r.l., con sede legale in Somma Lombardo (VA) - Via Alberto da Somma n. 21, ha depositato agli atti della Provincia di Varese:

- istanza in data 6.08.2020 (atti prov.li prot. PEC n. 30208), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12, R3, R4] di rifiuti non pericolosi e pericolosi e di smaltimento [D15, D13] di rifiuti non pericolosi ed allo scarico dei reflui in pubblica fognatura decadenti dall'impianto ubicato in Golasecca (VA) - Via Vittorio Veneto n. 82;
- note dell'11.08.2020 e 13.08.2020 (atti prov.li rispettivamente di prot. PEC nn. 30802 e 31135), di documentazione integrativa riferita alla suddetta richiesta del 6.08.2020;
- nota del 29.10.2020 (atti prov.li prot. PEC n. 42722), con la quale ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Varese in data 12.08.2020 (prot. PEC n. 30893);
- nota del 27.11.2020 (atti prov.li prot. PEC n. 85484), di trasmissione di documentazione integrativa riferita agli scarichi idrici;

**RICHIAMATI** i principali provvedimenti nazionali, regionali e provinciali regolamentativi:

- d.g.r. n. 49784 del 28.03.1985: "Approvazione del regolamento locale "tipo" di igiene, in attuazione dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64" e s.m.i.;
- legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993,

- n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- decreto regionale 7.01.1998, n. 36: "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
  - d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
  - d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
  - deliberazione della Giunta della Provincia di Varese n. 384 del 29.10.2002: "Artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Istruttoria per la realizzazione degli impianti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, operazioni di controllo e collaudo finale. Individuazione oneri a carico dei richiedenti", successivamente modificata con deliberazioni del Presidente della Provincia di Varese di aggiornamento degli oneri istruttori;
  - art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle successive leggi regionali, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi delle lettere b), c), c-bis) e c-ter), del comma 1, dell'articolo 17 della suddetta legge regionale;
  - d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
  - deliberazione giunta regionale 8.07.2005 n. 293: "Direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli Enti locali in merito alle modalità per la pubblicazione delle banche dati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26";
  - r.r. 24.03.2006, n. 3: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
  - r.r. 24.03.2006, n. 4: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
  - d.g.r. n. 2318 del 5.04.2006: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 24 Marzo 2006 n. 3";
  - d.g.r. n. 2557 del 17.05.2006: "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), l.r. n. 26/2003;
  - d.g.r. n. 2772 del 21.06.2006: "Direttiva per l'accertamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2 r.r. n. 4/2006";
  - d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014 - Cap. 14: "Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", come modificato ed integrato dalla d.g.r. n. 7860 del 12.02.2018 - Titolo IV;
  - d.d.g. n. 6907 del 25.07.2011: "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";
  - d.g.r. n. 6990 del 31.07.2017: "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della l.r. 26/2003";
  - R.R. 23.11.2017, n. 7: "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 58-bis della L.R. 12/2005";
  - d.g.r. n. 239 del 18.06.2018: "Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti

esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38-bis e 62 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po";

- nota 13 febbraio 2019, prot. n. 2730, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: "Disposizioni attuative dell'articolo 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti";
- r.r. 29.03.2019, n. 6: "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, commi 1, lettera a) e f-bis), nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12.12.2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.);
- d.g.r. n. 2481 del 18.11.2019: "Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale";
- delibera n. 67 del 6 febbraio 2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA): "Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006";

**PRESO ATTO** dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni del Settore Ambiente della Provincia di Varese sul progetto presentato dall'Impresa Briante Martegani S.r.l. e vagliata dal Responsabile proponente, dalla quale si evidenzia quanto segue:

- a) in data 6.08.2020 è stato chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12, R3, R4] di rifiuti non pericolosi e pericolosi e di smaltimento [D15, D13] di rifiuti non pericolosi ed allo scarico dei reflui in pubblica fognatura decadenti dall'impianto ubicato in Golasecca (VA) - Via Vittorio Veneto n. 82;
- b) il legale rappresentante della Società, con l'istanza del 6.08.2020, dichiara che nulla è mutato rispetto alle caratteristiche costruttive dell'impianto, alle quantità di rifiuti autorizzate, alle modalità di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, ai sistemi di raccolta e trattamento dei reflui decadenti dall'impianto a quanto riportato nelle autorizzazioni della Provincia di Varese n. 644 del 24.02.2011 e successivi atti di modifica ed integrazione;
- c) è presente negli elaborati tecnici depositati la valutazione di impatto acustico redatto ai sensi della legge 447/1995 da tecnico competente in acustica in data 3.07.2014;
- d) con le integrazioni del 29.10.2020, l'Impresa ha trasmesso, secondo quanto stabilito dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019, elaborati tecnici contenenti il sistema di gestione da applicare ai rifiuti non pericolosi aventi codici EER 150101, 150106, 191201, 200101, 030307, 030308, 170403, 170404, 170406, 170407 e 110501. I rifiuti identificati con i codici EER 150101, 150106 e 200101 rientrano nel campo di applicazione d.m. 5.02.1998 (per tipologia, provenienza, caratteristiche, recupero e materiale ottenuto), mentre non risultano rientrare nella suddetta vigente regolamentazione i rifiuti identificati con codici EER 191201, 030307 e 030308 che presentano, ad eccezione del mero codice assegnato e della provenienza, identica tipologia, caratteristiche, modalità di recupero e materiale finale ottenuto a quanto previsto dalla normativa vigente. Per quanto riguarda i rifiuti identificati con codici EER 110501, 170403, 170404, 170406, 170407, gli stessi sono individuati al punto 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998. Il ciclo di recupero che si intende effettuare sui rifiuti sarà conforme a quello individuato ai punti 1.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998 ed è così costituito:
  - d.1) selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati e compattamento per i rifiuti costituiti da carta e cartone (EER 030307, 030308, 150101, 150106, 191201, 200101);
  - d.2) selezione/cernita, eventuale trattamento a secco per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee, eventuale riduzione volumetrica mediante taglio e cesoiatura per i rifiuti costituiti da metalli non ferrosi (EER 110501, 170403, 170404, 170406, 170407). In particolare l'Impresa prevede di uniformare la procedura di gestione qualità dei metalli non ferrosi a quelle già in uso e certificate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013. Viene garantito il controllo radiometrico ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sia sui rifiuti in ingresso all'impianto che sui materiali in uscita dallo stesso.

L'Impresa dichiara che le suddette operazioni consentono di ottenere materie prime secondarie per l'industria rispondenti alle specifiche definite dalla norma UNI EN 643:2014 e materie prime secondarie per l'industria metallurgica rispondenti alle specifiche definite dalle norme UNI ed EURO e che saranno

effettuate analisi merceologiche sui prodotti recuperati. È prevista inoltre la compilazione della dichiarazione di conformità per ogni lotto di prodotti che hanno cessato la qualifica di rifiuti ex art. 184-ter del d.lgs. 152/06, in uscita dall'impianto;

- e) non sono previste modifiche ed ampliamenti della superficie totale attualmente utilizzata, ne viene chiesto l'aumento dei volumi massimi di rifiuti in stoccaggio [R13, D15] e dei quantitativi di recupero e smaltimento [R12, R3, R4, D13] autorizzati;
- f) l'insediamento è in possesso dei requisiti tecnici di cui al d.lgs. 49/2014 per la gestione dei RAEE;
- g) l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di Varese con REA n. 59245 del 30.07.1953 avente per oggetto "*Il commercio di rottami ferrosi e non ferrosi, l'autotrasporto di merci in conto terzi nonché l'esercizio in proprio e (per) conto terzi di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti finali di smaltimento di rottami, di rifiuti urbani, di quelli assimilabili ai rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, tossici e nocivi e il servizio di pulizia, nonché l'esercizio di impianto di stoccaggio, cernita e compattazione di rifiuti ferrosi e non ferrosi, l'esercizio di attività di Impresa di demolizione, facchinaggio e movimentazione delle merci*";
- h) l'Impresa risulta avere la disponibilità dell'area dell'impianto mediante contratto di locazione stipulato in data 15.05.2015 con la Società RO.ME. S.r.l., proprietaria del sito, per una durata di anni sei (6) rinnovabili e con scadenza stabilita al giorno 14.05.2021. Con nota del 27.10.2020, la RO.ME S.r.l. ha dichiarato che non essendo intervenute disdette da parte dell'affittuario, lo stesso deve intendersi rinnovato fino al giorno 14.05.2027;

**FATTO PRESENTE** che l'Impresa è in possesso di:

- attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio riferito al Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Varese ai sensi del d.p.r. n. 151/2011 in data 27.01.2017, di prot. n. 1692 (pratica n. 35950) relativamente alle attività 70.1.B e 13.1.A, con scadenza stabilita al giorno 23.01.2022;
- certificazione n. 288/EoW333\_03 rilasciata in data 25.05.2020 dalla ITALCERT S.r.l. attestante l'avvenuto adeguamento alle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31.03.2011 "recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" avente scadenza il 25.05.2023;
- certificazione n. 288/EoW715\_02 rilasciata in data 25.05.2020 dalla attestante l'avvenuto adeguamento alle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25.07.2013 "recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio", avente scadenza il 25.05.2023;
- certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata in data 25.05.2020 dalla ITALCERT S.r.l. con certificato n. 288SGA03 relativamente a: progettazione ed erogazione di servizi di recupero e avvio allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi mediante i processi di raccolta, trasporto, stoccaggio, cernita, riduzione volumetrica. Attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione, avente scadenza il 25.05.2023;

**DATO ATTO** che è stato individuato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, allegata all'istanza, la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

**FATTO RILEVARE** che l'Impresa:

- ha attestato che l'attività e le operazioni svolte presso l'impianto di Golasecca (VA) - Via Vittorio Veneto n. 82, non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010;
- con nota del 19.09.2018, la Società ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico;
- in data 4.03.2019, ha trasmesso alla Prefettura di Varese il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti", così come stabilito dall'art. 26-bis della legge 132/2018, di conversione del D.L. 113/2018, cd "Legge Sicurezza";

**CONSIDERATO** che i rifiuti non pericolosi che l'Impresa sottopone nel proprio impianto alle operazioni di stoccaggio provvisorio [R13] e recupero [R3, R4], finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), sono identificati:

- tipologia 1.1 codici EER 150101, 150106 e 200101 - Tabella 4.3 - Punto 1 - linee guida SNPA:

(Descrizione tipologie rifiuti e codici EER corrispondenti) dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998 ed alle successive voci 1.1.1 (Provenienza), 1.1.2 (Caratteristiche del rifiuto), 1.1.3, lett. c) (Attività di recupero), nonché alla voce 1.1.4, lett. b) (Caratteristiche delle materie prime ottenute);

- codici EER 030307, 030307 e 191201 (carta e cartone) - Tabella 4.3 - Punto 3 - linee guida SNPA: *Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)";*
- tipologia 3.2 codici EER 110501, 170403, 170404, 170406, 170407 - Tabella 4.3 - Punto 1 - linee guida SNPA: (Descrizione tipologie rifiuti e codici EER corrispondenti) dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998 ed alle successive voci 3.2.1 (Provenienza), 3.2.2 (Caratteristiche del rifiuto), 3.2.3, lett. c) (Attività di recupero), nonché alla voce 3.2.4, lett. c) (Caratteristiche delle materie prime ottenute);

**FATTO RILEVARE** che il sistema di gestione sui rifiuti costituiti da carta e cartone e metalli non ferrosi predisposto dall'Impresa Briante Martegani S.r.l., con riferimento a quanto stabilito dalla delibera n. 67 del 6 febbraio 2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), prevede:

### Rifiuti di carta e cartone

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i	CONDIZIONI												
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici	<p>I prodotti recuperati, derivanti dal processo di trattamento [R3] dei rifiuti non pericolosi, costituiti da carta e cartone, conseguito dalla Briante Martegani S.r.l. vengono comunemente utilizzati per scopi specifici. Ciò in quanto gli stessi sono destinati all'utilizzo presso l'industria cartaria, la quale li impiega nel proprio ciclo produttivo ai fini dell'ottenimento di nuovi prodotti in carta e cartone.</p> <p>Tali prodotti recuperati sono utilizzati in sostituzione di altre materie prime di origine naturale, dalle quali si ottengono le fibre di cellulosa necessarie ai fini della creazione di nuova carta e cartone. L'impiego dei prodotti considerati risulta pertanto tale da garantire le medesime caratteristiche prestazionali, se confrontate con le suddette materie prime di origine naturale.</p>												
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<p>I prodotti recuperati derivanti dal processo di trattamento [R3] dei rifiuti non pericolosi, costituiti da carta e cartone, conseguito dall'Impresa, sono richiesti da parte di aziende riconducibili all'industria cartaria, le quali li utilizzano nel proprio ciclo produttivo ai fini dell'ottenimento delle fibre di cellulosa necessarie per l'ottenimento di nuovi prodotti in carta e cartone.</p> <p>La fornitura alla clientela dei prodotti in carta e cartone recuperati risulta subordinata alla sottoscrizione di contratti commerciali specifici.</p> <p>I materiali in carta e cartone recuperati sono mantenuti presso l'impianto Briante Martegani Srl per un periodo di tempo limitato, usualmente inferiore a 180 giorni, durante il quale, in considerazione delle caratteristiche dei prodotti considerati ed alla collocazione degli stessi al riparo dagli agenti atmosferici, non possono verificarsi fenomeni di degradazione e/o perdita delle caratteristiche di prodotto.</p>												
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici	<p>I prodotti recuperati, derivanti dal processo di trattamento [R3] dei rifiuti non pericolosi, costituiti da carta e cartone, conseguito dalla Briante Martegani S.r.l. sono riconducibili a materiali in carta e cartone aventi caratteristiche conformi rispetto ai seguenti requisiti:</p> <p><input type="checkbox"/> La carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Parametri</th> <th>Unità di misura</th> <th>Valori limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti</td> <td>---</td> <td>Norma UNI EN 643</td> </tr> <tr> <td>Rifiuti organici compresi alimenti</td> <td>% in peso</td> <td>&lt; 0,1</td> </tr> <tr> <td>Componenti non cartacei</td> <td>% in peso</td> <td>Norma UNI EN 643</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> La carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti indicati dalla Norma UNI EN 643:2014, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Codice 1.01.00 - Carta e cartone misti ordinari: misto di varie qualità di carta e cartone.</li> <li><input type="checkbox"/> Caratteristiche: componenti non cartacei max 1,50%, totale materiale indesiderato max 3%.</li> <li><input type="checkbox"/> Codice 1.02.00 - Carta e cartone misti: misto di varie qualità di carta e cartone, contenenti al massimo il 40% di giornali e riviste.</li> <li><input type="checkbox"/> Caratteristiche: componenti non cartacei max 1,50%, totale materiale indesiderato max 2,50%.</li> <li><input type="checkbox"/> Codice 1.03.00 - Ritagli di cartone: cartone grigio con o senza copertina bianca, stampato e non stampato, o cartoni misti, privi di materiale ondulato.</li> <li><input type="checkbox"/> Caratteristiche: componenti non cartacei max 1%, totale materiale indesiderato max 2%.</li> <li><input type="checkbox"/> Codice 1.04.00 - Imballaggi di carta e cartone ondulati: imballaggi di carta e cartone usati, contenenti almeno il 70% di cartone ondulato, il resto costituito da altre carte e cartoni da imballaggio.</li> <li><input type="checkbox"/> Caratteristiche: componenti non cartacei max 1,50%, totale materiale indesiderato max 3%.</li> <li><input type="checkbox"/> Codice 1.04.01 - Carta e cartone ondulato ordinari: imballaggi di carta e cartone usati, contenenti almeno il 70% di cartone ondulato, il resto costituito da altri prodotti di carta e cartone.</li> <li><input type="checkbox"/> Caratteristiche: componenti non cartacei max 1,50%, totale materiale indesiderato max 3%.</li> <li><input type="checkbox"/> Codice 1.04.02 - Carta e cartone ondulato: casse e fogli usati di cartone ondulato di varie qualità, può includere il 10% di altre carte e cartoni da imballaggio.</li> <li><input type="checkbox"/> Caratteristiche: componenti non cartacei max 1,50%, totale materiale indesiderato max 3%.</li> <li><input type="checkbox"/> Codice 1.05.00 - Cartone ondulato ordinario: casse e fogli usati di cartone ondulato di varie qualità, può includere il 10% di altre carte e cartoni da imballaggio.</li> <li><input type="checkbox"/> Caratteristiche: componenti non cartacei max 1,50%, totale materiale indesiderato max 2,50%.</li> <li><input type="checkbox"/> Codice 1.05.01 - Cartone ondulato: scatole e fogli usati di cartone ondulato di varie qualità, può includere il 5% di altre carte da imballaggio e cartoni.</li> <li><input type="checkbox"/> Caratteristiche: componenti non cartacei max 1,50%, totale materiale indesiderato max 2,50%.</li> </ul> <p>I rifiuti non pericolosi di carta e cartone, dai quali si ottengono i prodotti recuperati conformi alla Norma UNI EN 643:2014, vengono sottoposti a controllo visivo e selezione da parte del personale del complesso, con la supervisione del Responsabile Tecnico, al fine di eliminare eventuali impurezze presenti, ovvero successivamente compattati in balle mediante l'utilizzo di presse stazionarie.</p>	Parametri	Unità di misura	Valori limite	Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	---	Norma UNI EN 643	Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1	Componenti non cartacei	% in peso	Norma UNI EN 643
Parametri	Unità di misura	Valori limite											
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	---	Norma UNI EN 643											
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1											
Componenti non cartacei	% in peso	Norma UNI EN 643											

<p>c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - <i>Dimostrare la conformità a standard ambientali</i></p>	<p>I materiali in carta e cartone recuperati risultano destinati all'utilizzo presso l'industria cartaria, la quale li impiega nel proprio ciclo produttivo ai fini dell'ottenimento di nuovi prodotti in carta e cartone.          Il riciclo di tali materiali consente di ottenere sia una riduzione dell'impiego di materie prime (es. <i>cellulosa vergine</i>) presso l'industria cartaria suddetta, sia una riduzione dei quantitativi di rifiuti destinati a trattamenti alternativi, quali l'incenerimento ed il recupero energetico. Inoltre, il processo di recupero utilizzato, essendo conseguito esclusivamente mediante controllo visivo e/o selezione, manuale e/o meccanica, risulta tale da determinare impatti ambientali poco significativi e comunque adeguatamente mitigati.          Le caratteristiche dei materiali recuperati risultano inoltre tali da non generare possibili problematiche riconducibili alla salute umana e alla qualità dell'ambiente.</p>																											
<p>d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p>	<p>I materiali in carta e cartone recuperati risultano destinati all'utilizzo presso l'industria cartaria, la quale li impiega nel proprio ciclo produttivo ai fini dell'ottenimento di nuovi prodotti in carta e cartone. Ciò in sostituzione di materie prime di origine naturale (es. <i>legna</i>), dalle quali si estrae la cellulosa necessaria per la produzione dei manufatti in carta e cartone suddetti.          In considerazione delle caratteristiche merceologiche dei materiali recuperati, ovvero del previsto utilizzo degli stessi, risulta possibile affermare che dall'impiego dei medesimi non possano derivare possibili impatti negativi sull'ambiente e/o sulla salute umana.</p>																											
<b>CRITERI DETTAGLIATI</b>																												
<p>1) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, costituiti da carta e cartone, identificati dai seguenti codici EER:</p> <table border="0"> <tr><td>150101</td><td>Imballaggi in carta e cartone</td></tr> <tr><td>150106</td><td>Imballaggi in materiali misti</td></tr> <tr><td>200101</td><td>Carta e cartone</td></tr> <tr><td>191201</td><td>Carta e cartone</td></tr> <tr><td>030307</td><td>Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone</td></tr> <tr><td>030308</td><td>Scarti della selezione di carta e cartone</td></tr> </table> <p>Si provvede a verificare che gli stessi risultino tali da possedere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi;</li> <li><input type="checkbox"/> Caratteristiche: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche della Norma UNI EN 643:2014;</li> <li><input type="checkbox"/> Provenienza: attività produttive/impianti di trattamento rifiuti. Non sono ammessi rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.</li> </ul> <p>Ciò viene conseguito mediante un sistema di controllo avente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;</li> <li><input type="checkbox"/> Esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;</li> <li><input type="checkbox"/> Controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="515 1055 1398 1167"> <thead> <tr> <th>Parametri</th> <th>Unità di misura</th> <th>Valori limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formaldeide</td> <td>% in peso</td> <td>&lt; 0,1</td> </tr> <tr> <td>Fenolo</td> <td>% in peso</td> <td>&lt; 0,1</td> </tr> <tr> <td>Nonilfenoli (NP)</td> <td>% in peso</td> <td>&lt; 0,1</td> </tr> <tr> <td>Nonilfenolietossilati (NPE)</td> <td>% in peso</td> <td>&lt; 0,1</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;</li> <li><input type="checkbox"/> Stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;</li> <li><input type="checkbox"/> Procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;</li> <li><input type="checkbox"/> Quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso</li> <li><input type="checkbox"/> Analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.</li> </ul> <p>In caso di esito positivo delle verifiche sopra descritte, i rifiuti considerati vengono classificati ammissibili ai fini del trattamento finalizzato al recupero [R3] presso l'impianto, da conseguirsi mediante controllo visivo e/o selezione, manuale e/o meccanica, finalizzata alla eliminazione delle impurezze e dei materiali indesiderati, ovvero con successiva compattazione in balle.</p>	150101	Imballaggi in carta e cartone	150106	Imballaggi in materiali misti	200101	Carta e cartone	191201	Carta e cartone	030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	030308	Scarti della selezione di carta e cartone	Parametri	Unità di misura	Valori limite	Formaldeide	% in peso	< 0,1	Fenolo	% in peso	< 0,1	Nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1	Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	< 0,1
150101	Imballaggi in carta e cartone																											
150106	Imballaggi in materiali misti																											
200101	Carta e cartone																											
191201	Carta e cartone																											
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone																											
030308	Scarti della selezione di carta e cartone																											
Parametri	Unità di misura	Valori limite																										
Formaldeide	% in peso	< 0,1																										
Fenolo	% in peso	< 0,1																										
Nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1																										
Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	< 0,1																										
<p>2) Processi e tecniche di trattamento consentiti</p>	<p>Con riferimento ai rifiuti descritti al precedente punto a), si evidenzia come i processi e le tecniche di trattamento adottati dalla Briante Martegani S.r.l. risultano innanzitutto già autorizzati con Provvedimento n. 2366 del 28/07/2014, rilasciato dalla Provincia di Varese. Tali processi risultano finalizzati a sottoporre i rifiuti considerati a controllo visivo e/o selezione, manuale e/o meccanica, per l'eliminazione delle impurezze e dei materiali indesiderati, ovvero con successiva compattazione in balle, conseguita mediante presse stazionarie. Ciò in maniera tale da ottenere prodotti recuperati, costituiti da materiali in carta e cartone conformi alle caratteristiche stabilite dalla Norma UNI EN 643:2014, destinati all'impiego presso l'industria cartaria.          Di seguito si elencano le misure specifiche implementate dall'Azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lo scarico dei rifiuti di carta e cartone avviene sotto il controllo di personale qualificato, il quale provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere a quanto elencato al precedente Punto 1;</li> <li><input type="checkbox"/> Viene rimosso e mantenuto separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di cui al punto 1, ossia qualsiasi rifiuto di carta e cartone derivante dalla selezione di rifiuto indifferenziato. Tali rifiuti sono avviati a procedure di recupero/smaltimento differenti rispetto a quelle finalizzate all'ottenimento di EOW di carta e cartone.</li> <li><input type="checkbox"/> Le aree destinate alla messa in riserva (R13) dei rifiuti in carta e cartone risultano dedicate esclusivamente alla gestione di tale tipologia di rifiuti. Ciò avviene scongiurando qualsiasi miscelazione, anche accidentale, tra rifiuti in carta e cartone conformi e rifiuti di diversa natura.</li> <li><input type="checkbox"/> Le fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;</li> <li><input type="checkbox"/> Il personale destinato allo svolgimento delle attività sopra descritte risulta adeguatamente addestrato a tal scopo.</li> </ul>																											
<p>3) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p>	<p>Al fine di valutare i criteri di qualità dei materiali in carta e cartone, in base ai quali risulta cessata la qualifica degli stessi come rifiuto, il personale della Briante Martegani S.r.l. con la supervisione del Responsabile Tecnico, provvede a prelevare un campione dei materiali suddetti, al fine di verificare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla Norma UNI EN 643:2014.          L'accertamento di conformità ai requisiti suddetti avviene con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso.          L'accertamento viene essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni avviene secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.          Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti elencati al precedente Punto c) - Standard tecnici., il produttore conserva per un periodo di 6 mesi, presso l'impianto di recupero, un campione di carta e cartone recuperati prelevato in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi. Tale periodo di conservazione risulta subordinato al possesso, da parte dell'Impresa, di certificazione UNI EN ISO 14001.</p>																											

<p>4) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>Per quanto riguarda i sistemi di gestione, adottati dall'Impresa finalizzati a dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, si evidenzia quanto segue:</p> <p><input type="checkbox"/> L'Impresa ha provveduto ad adottare un sistema di gestione della qualità il quale ha determinato l'ottenimento di specifica certificazione ai sensi la norma UNI EN ISO 9001:2015 (Cfr. certificato n. 288SGQ07 rilasciato dall'Ente ITALCERT) e lo stesso sarà implementato al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti descritti al precedente Punto 3).</p> <p>Il manuale della qualità risulterà pertanto comprensivo di:</p> <p><input type="checkbox"/> Procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;</p> <p><input type="checkbox"/> Piano di campionamento.</p> <p><input type="checkbox"/> La Briante Martegani S.r.l. ha provveduto ad adottare un sistema di gestione ambientale, il quale ha determinato l'ottenimento di specifica certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001:2015 (Cfr. certificato n. 288SGA04 rilasciato dall'Ente ITALCERT); La Ditta ha redatto specifica documentazione "Istruzione Operativa IO.01", recante le modalità operative adottate dalla Ditta stessa ai fini del deposito e del trattamento dei rifiuti ritirati. Tale documento comprende le modalità di trattamento finalizzate al recupero (R3) dei rifiuti non pericolosi costituiti da materiali in carta e cartone.</p> <p><input type="checkbox"/> Le procedure gestionali adottate dalla Ditta Briante Martegani Srl prevedono inoltre che, preliminarmente rispetto alla consegna ai destinatari finali dei materiali in carta e cartone recuperati, si proceda alla sottoscrizione di un contratto commerciale nel quale risultino indicati: caratteristiche dei materiali da conferire, quantitativi previsti, modalità di conferimento, altre informazioni commerciali.</p> <p><input type="checkbox"/> Con riferimento alle procedure di controllo qualità adottate con lo scopo di verificare la cessata qualifica come rifiuto dei materiali in carta e cartone recuperati, l'Impresa provvede, con riferimento a ciascun lotto ottenuto, a verificare il rispetto dei requisiti descritti al precedente Punto 3).</p>
<p>5) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</p>	<p>Per ogni partita di MpS in uscita dall'impianto viene redatta una dichiarazione di conformità finalizzata ad attestare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui all'Art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la cessazione della qualifica di rifiuto. Tale dichiarazione riporta le seguenti informazioni:</p> <p><input type="checkbox"/> Regione sociale del produttore;</p> <p><input type="checkbox"/> Caratteristiche dei materiali in carta e cartone che hanno cessato la qualifica di rifiuto;</p> <p><input type="checkbox"/> La quantificazione del lotto di riferimento</p> <p>Il produttore di carta e cartone recuperati conserva la suddetta dichiarazione di conformità presso l'impianto di produzione, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.</p>

### Rifiuti di metalli non ferrosi

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.	CONDIZIONI
<p>a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici</p>	<p>I prodotti recuperati, derivanti dal processo di trattamento [R4] dei rifiuti non pericolosi, costituiti da materiali non ferrosi in piombo, zinco e stagno, conseguito dalla Briante Martegani S.r.l. vengono comunemente utilizzati per scopi specifici. Ciò in quanto gli stessi sono destinati all'utilizzo presso l'industria metallurgica, la quale li impiega nel proprio ciclo produttivo ai fini dell'ottenimento di nuovi manufatti/componenti non ferrosi o leghe metalliche. Tali prodotti recuperati sono utilizzati dall'industria metallurgica in sostituzione di altre materie prime minerarie nei cicli di fusione. L'impiego dei prodotti considerati risulta pertanto tale da garantire le medesime caratteristiche prestazionali, se confrontate con le suddette materie prime di origine naturale.</p>
<p>b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</p>	<p>I prodotti recuperati derivanti dal processo di trattamento [R4] dei rifiuti non pericolosi, costituiti da piombo, zinco e stagno, conseguito dalla Ditta Briante Martegani S.r.l., sono richiesti da parte di aziende riconducibili all'industria metallurgica, le quali li utilizzano nel proprio ciclo di fusione per l'ottenimento manufatti/componenti non ferrosi o leghe metalliche. La fornitura alla clientela dei prodotti in piombo, zinco e stagno recuperati risulta subordinata alla sottoscrizione di contratti commerciali specifici.</p>
<p>c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a Standard tecnici</p>	<p>I prodotti recuperati, derivanti dal processo di trattamento [R4] dei rifiuti non pericolosi, costituiti da piombo, zinco e stagno, conseguito dalla Briante Martegani Srl sono riconducibili a materiali non ferrosi aventi caratteristiche conformi ai seguenti requisiti:</p> <p><input type="checkbox"/> Presenza Oli e grassi minori del 2%;</p> <p><input type="checkbox"/> Presenza di PCB e PCT minore di 25 ppb;</p> <p><input type="checkbox"/> Presenza di inerti e metalli non ferrosi estranei, plastiche, altri materiali indesiderati minori del 5 % del peso come somma totale;</p> <p><input type="checkbox"/> Presenza di solventi organici minore dello 0,1% in peso;</p> <p><input type="checkbox"/> Presenza di polveri con granulometria minore di 10 µ non superiori al 10 % in peso delle polveri totali;</p> <p><input type="checkbox"/> Non radioattivo.</p>
<p>c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - Dimostrare la conformità a standard ambientali</p>	<p>I materiali in piombo, zinco e stagno recuperati risultano destinati all'utilizzo presso l'industria metallurgica, la quale li impiega nel proprio ciclo produttivo ai fini dell'ottenimento di manufatti/componenti non ferrosi o leghe metalliche. Il riciclo di tali materiali consente di ottenere sia una riduzione dell'impiego di materie prime (piombo, zinco, stagno) presso l'industria metallurgica. Inoltre, il processo di recupero utilizzato, essendo conseguito esclusivamente mediante controllo visivo e/o selezione, manuale e/o meccanica, previo controllo radiometrico, risulta tale da determinare impatti ambientali poco significativi e comunque adeguatamente mitigati. Le caratteristiche dei materiali recuperati risultano inoltre tali da non generare possibili problematiche riconducibili alla salute umana e alla qualità dell'ambiente.</p>
<p>d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p>	<p>I materiali minerali non ferrosi in piombo, zinco, stagno recuperati risultano destinati all'utilizzo presso l'industria metallurgica, la quale li impiega nel proprio ciclo produttivo ai fini dell'ottenimento di manufatti/componenti non ferrosi o leghe metalliche. In considerazione delle caratteristiche merceologiche dei materiali recuperati, ovvero del previsto utilizzo degli stessi, risulta possibile affermare che dall'impiego dei medesimi non possano derivare possibili impatti negativi sull'ambiente e/o sulla salute umana.</p>

**CRITERI DETTAGLIATI**

<p><b>1) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</b></p>	<p>Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, costituiti da piombo zinco e stagno, identificati dai seguenti codici EER:</p> <p>170403 piombo 170404 zinco 170406 stagno 170407 Metalli misti 110501 Zinco solido</p> <p>Si provvede a verificare che gli stessi risultino tali da possedere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe;</li> <li><input type="checkbox"/> Caratteristiche: metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lattine di metallo non ferroso, PCB e PCT inferiori a 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti-plastiche etc minore del 20% in peso, oli minore del 20% in peso, non radioattivi.</li> <li><input type="checkbox"/> Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, lavorazione di metalli non ferrosi, attività di demolizione.</li> </ul> <p>Ciò viene conseguito mediante un sistema di controllo avente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Accettazione dei rifiuti, previo controllo radiometrico, da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;</li> <li><input type="checkbox"/> Esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose;</li> <li><input type="checkbox"/> Controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;</li> <li><input type="checkbox"/> Controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="523 712 1380 891"> <thead> <tr> <th>Parametri</th> <th>Unità di misura</th> <th>Valori limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Olio e grassi</td> <td>% in peso</td> <td>&lt; 2</td> </tr> <tr> <td>PCB e PCT</td> <td>ppb</td> <td>&lt; 25</td> </tr> <tr> <td>Inerti, plastiche, altri materiali indesiderati</td> <td>% in peso</td> <td>&lt; 5</td> </tr> <tr> <td>Solventi organici</td> <td>% in peso</td> <td>&lt; 1</td> </tr> <tr> <td>Polveri con granulometria &lt;10µ</td> <td>% in peso polveri totali</td> <td>Max 10%</td> </tr> <tr> <td>Presenza di contenitori chiusi</td> <td>n.</td> <td>assenza</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;</li> <li><input type="checkbox"/> Stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;</li> <li><input type="checkbox"/> Procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;</li> <li><input type="checkbox"/> Quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso</li> </ul> <p>In caso di esito positivo delle verifiche sopra descritte, i rifiuti considerati vengono classificati ammissibili ai fini del trattamento finalizzato al recupero (R4) presso l'impianto, da conseguirsi mediante selezione manuale e/o meccanica, finalizzata alla eliminazione delle impurità e dei materiali indesiderati.</p>	Parametri	Unità di misura	Valori limite	Olio e grassi	% in peso	< 2	PCB e PCT	ppb	< 25	Inerti, plastiche, altri materiali indesiderati	% in peso	< 5	Solventi organici	% in peso	< 1	Polveri con granulometria <10µ	% in peso polveri totali	Max 10%	Presenza di contenitori chiusi	n.	assenza
Parametri	Unità di misura	Valori limite																				
Olio e grassi	% in peso	< 2																				
PCB e PCT	ppb	< 25																				
Inerti, plastiche, altri materiali indesiderati	% in peso	< 5																				
Solventi organici	% in peso	< 1																				
Polveri con granulometria <10µ	% in peso polveri totali	Max 10%																				
Presenza di contenitori chiusi	n.	assenza																				
<p><b>2) Processi e tecniche di trattamento consentiti</b></p>	<p>Con riferimento ai rifiuti descritti al precedente punto a), si evidenzia come i processi e le tecniche di trattamento adottati dalla Briante Martegani S.r.l. risultano innanzitutto già autorizzati con Provvedimento n. 2366 del 28/07/2014, rilasciato dalla Provincia di Varese. Tali processi risultano finalizzati a sottoporre i rifiuti considerati a controllo visivo e/o selezione, manuale e/o meccanica, per l'eliminazione delle impurità e dei materiali indesiderati. Ciò in maniera tale da ottenere prodotti recuperati di materiali non ferrosi in piombo, zinco, stagno conformi alle caratteristiche stabilite dal DM 05.02.98 e specifiche norme UNI ed EURO.</p> <p>Di seguito si elencano le misure specifiche implementate dall'Azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> lo scarico dei rifiuti di minerali non ferrosi in piombo, zinco e stagno avviene sotto il controllo di personale qualificato, il quale provvede alla selezione dei rifiuti che devono corrispondere a quanto elencato al precedente Punto 1;</li> <li><input type="checkbox"/> viene rimosso e mantenuto separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di cui al punto 1. Tali rifiuti sono avviati a procedure di recupero/smaltimento differenti rispetto a quelle finalizzate all'ottenimento di EOW.</li> <li><input type="checkbox"/> le aree destinate alla messa in riserva (R13) dei rifiuti di materiali non ferrosi in piombo, zinco e stagno risultano dedicate esclusivamente alla gestione di tale tipologia di rifiuti. Ciò avviene scongiurando qualsiasi miscelazione, anche accidentale con rifiuti di diversa natura.</li> <li><input type="checkbox"/> le fasi di movimentazione dei rifiuti in piombo, zinco e stagno avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;</li> <li><input type="checkbox"/> il personale destinato allo svolgimento delle attività sopra descritte risulta adeguatamente addestrato a tal scopo.</li> </ul>																					
<p><b>3) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</b></p>	<p>Al fine di valutare i criteri di qualità dei materiali non ferrosi di piombo, zinco e stagno, in base ai quali risulta cessata la qualifica degli stessi come rifiuto, il personale della Briante Martegani S.r.l. con la supervisione del Responsabile Tecnico, provvede a prelevare un campione dei materiali suddetti, al fine di verificare il rispetto dei requisiti stabiliti di cui al punto 1).</p> <p>L'accertamento di conformità ai requisiti suddetti avviene con cadenza almeno annuale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso.</p> <p>L'accertamento viene essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni avviene secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.</p> <p>Al fine della verifica di sussistenza dei suddetti requisiti, il produttore conserva per un periodo di 6 mesi, presso l'impianto di recupero, un campione di metallo recuperato prelevato in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di piombo, zinco e stagno recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi. Tale periodo di conservazione risulta subordinato al possesso, da parte dell'Impresa, di certificazione UNI EN ISO 14001.</p>																					

<p>4) <b>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accREDITAMENTO, se del caso</b></p>	<p>Per quanto riguarda i sistemi di gestione, adottati dalla Ditta Briante Martegani Srl finalizzati a dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, si evidenzia quanto segue:</p> <p><input type="checkbox"/> L'Impresa ha provveduto ad adottare un sistema di gestione della qualità il quale ha determinato l'ottenimento di specifica certificazione ai sensi la norma UNI EN ISO 9001:2015 (Cfr. certificato n. 288SGQ07 rilasciato dall'Ente ITALCERT) e lo stesso sarà implementato al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti descritti al precedente Punto 3).</p> <p>Il manuale della qualità risulterà pertanto comprensivo di:</p> <p><input type="checkbox"/> Procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità stabilite dal DM 05.02.98 e specifiche norme UNI ed EURO;</p> <p><input type="checkbox"/> Piano di campionamento;</p> <p><input type="checkbox"/> La Briante Martegani S.r.l. ha provveduto ad adottare un sistema di gestione ambientale, il quale ha determinato l'ottenimento di specifica certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001:2015 (Cfr. certificato n. 288SGA04 rilasciato dall'Ente ITALCERT);</p> <p>L'Impresa ha redatto specifica documentazione "Istruzione Operativa IO.01", recante le modalità operative adottate dalla Ditta stessa ai fini del deposito e del trattamento dei rifiuti ritirati. Tale documento comprende le modalità di trattamento finalizzate al recupero (R4) dei rifiuti non pericolosi costituiti da materiali in carta e cartone;</p> <p><input type="checkbox"/> Le procedure gestionali adottate dalla Briante Martegani S.r.l. prevedono inoltre che, preliminarmente rispetto alla consegna ai destinatari finali dei materiali recuperati, si proceda alla sottoscrizione di un contratto commerciale nel quale risultino indicati: caratteristiche dei materiali da conferire, quantitativi previsti, modalità di conferimento, altre informazioni commerciali;</p> <p><input type="checkbox"/> Con riferimento alle procedure di controllo qualità adottate con lo scopo di verificare la cessata qualifica di rifiuto dei materiali non ferrosi in piombo, zinco, stagno recuperati, la Ditta provvede, con riferimento a ciascun lotto ottenuto, a verificare il rispetto dei requisiti descritti al precedente Punto 3).</p>
<p>5) <b>Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</b></p>	<p>Per le MpS in uscita dall'impianto viene redatta una dichiarazione di conformità finalizzata ad attestare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui all'Art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la cessazione della qualifica di rifiuto. Tale dichiarazione riporta le seguenti informazioni:</p> <p><input type="checkbox"/> Ragione sociale del produttore;</p> <p><input type="checkbox"/> Caratteristiche dei materiali in piombo, zinco e stagno che hanno cessato la qualifica di rifiuto;</p> <p><input type="checkbox"/> La quantificazione del lotto di riferimento</p> <p>Il produttore conserva la suddetta dichiarazione di conformità presso l'impianto di produzione, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.</p>

**FATTO PRESENTE** che:

- per i rifiuti di cui alle tipologie 1.1 e 3.2, dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998, l'istruttoria tecnica, in attuazione a quanto disposto al punto 4.1 - Tab. 4.3.1 della delibera n. 67 del 6.02.2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ha valutato il rispetto delle condizioni definite dal comma 3, dell'art. 184-ter, del d.lgs. 152/06, e in particolare da quanto previsto dalle:
  - lett d): l'utilizzo della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima;
  - lett e): il sistema di gestione attesta il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accREDITAMENTO, se del caso;
- per i rifiuti identificati con codice EER 030307, 030307 e 191201 (carta e cartone) l'istruttoria tecnica, in attuazione a quanto disposto al punto 4.1 - Tab. 4.3.3 della delibera n. 67 del 6.02.2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ha valutato il rispetto delle condizioni definite dal comma 3, dell'art. 184-ter, del d.lgs. 152/06, e in particolare da quanto previsto dalle:
  - lett a): la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici"
  - lett b): esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  - lett c): la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  - lett d): l'utilizzo della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima;
  - lett e): il sistema di gestione attesta il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accREDITAMENTO, se del caso;

**DATO ATTO** che per il rinnovo dell'attività di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06, da svolgersi presso l'impianto di Golasecca (VA) - Via Vittorio Veneto n. 82, sono stati inoltre acquisiti dagli Enti partecipanti al procedimento, quanto segue:

1) Comune di Golasecca:

- nota del 7.09.2020, di prot. n. 5623 (atti prov.li prot. PEC n. 33592), con la quale, in merito alle competenze definite dalla L. 447/95, ha trasmesso l'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso il sito in argomento;
- nota del 6.10.2020, di prot. n. 6345 (atti prov.li prot. PEC n. 33592), con la quale l'attività svolta presso l'impianto in argomento è stata classificata insalubre di prima classe;

2) A.T.S. dell'Insubria: nota del 21.09.2020, di prot. n. DIPS. 0095305 (atti prov.li prot. PEC n. 35543), con

la quale ha comunicato che non si rilevano, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, elementi ostativi alla richiesta in oggetto. Con la suddetta nota del 21.09.2020, l'A.T.S. ha inoltre precisato che vista la tipologia delle lavorazioni che, la ditta è classificabile come insalubre di 1° classe lettera B n. 100 (rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento) in base alla normativa vigente (DM 05.09.94). Il Comune di Golasecca (VA) a tal proposito dovrà provvedere, se non già attuato, all'emissione del conseguente decreto di classificazione ex art. 216 del T.U.LL.SS. La Società, in ogni caso dovrà:

- adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire l'incolumità del vicinato, in particolare da odori, fumi, vapori, rumori ed ogni altra emissione molesta, anche non rientrante tra la classificazione di industria insalubre;
- mettere in atto tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

In accordo alla valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 è necessario che il Datore di Lavoro faccia effettuare, in particolare, selettiva valutazione dei rischi in base a quanto disposto dall'art. 181 e dagli articoli contenuti nel Capo IV del Titolo VIII (agenti fisici) del suddetto Decreto Legislativo e faccia adottare un eventuale percorso di sorveglianza sanitaria e medica per l'esposizione dei lavoratori al campo magnetico connesso all'elettrodotto situato nelle vicinanze;

- 3) Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese: nota del 30.11.2020, di prot. n. 5625 (atti prov.li prot. PEC n. 48730), con la quale, acquisito il parere della Società Alfa S.r.l. (14.10.2020, prot. n. 4896), ha formulato parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ed ha trasmesso l'Allegato Tecnico n. 9/2020 relativo alle Emissioni Idriche;

**FATTO PRESENTE** che, come previsto dall'art. 208 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione unica comprenderà, oltre al titolo abilitativo ambientale relativo alle operazioni di gestione rifiuti, quelli relativi alle emissioni idriche e sonore derivanti dall'impianto in argomento;

**RICORDATO** che, come disposto dall'art. 208, comma 11, lett. g), l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è subordinata alla presentazione all'Autorità competente di una garanzia finanziaria;

**CONSIDERATO** che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti:

- è determinato in € 525.570,49.= l'ammontare complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa Briante Martegani S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
  - messa in riserva [R13] di 2.555 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 45.126,41.=. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i suddetti rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
  - messa in riserva [R13] di 150 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 5.298,75.=. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i suddetti rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
  - messa in riserva [R13] di 130 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 2.296,06.=. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i suddetti rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
  - messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 1.520 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 226.462,40.=;
  - messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 1.155 mc di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento, pari a € 203.996,10.=;
  - recupero [R3, R4, R12] e smaltimento [D13] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 30.000 tonnellate, pari a € 42.390,77.=;
- essendo l'Impresa in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti l'importo complessivo della garanzia finanziaria è ridotto del 40%, quindi è rideterminato in complessivi € 315.342,29.=;

**CONSIDERATO** che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e pertanto il presente atto riguarda, oltre alla gestione rifiuti, anche le emissioni idriche e sonore;

**DATO ATTO** che con nota del 29.10.2020 (atti prov.li prot. PEC n. 42722) l'Impresa ha trasmesso gli elaborati grafici definitivi, ed in particolare:

- Tav. 1 - Layout impianto trattamento rifiuti e presidi antincendio - 15 settembre 2020;
- Tav. 2 - Schema reti di fognatura interna - 3 agosto 2020;

**CONSIDERATO** che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Ambiente della Provincia di Varese si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE", ed in conformità agli elaborati grafici progettuali "Tav. 1 - Layout impianto trattamento rifiuti e presidi antincendio - 15 settembre 2020" e "Tav. 2 - Schema reti di fognatura interna - 3 agosto 2020", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa Briante Martegani S.r.l., rilevando che la stessa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori e di prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso della provincia di Varese tenuto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

**RICORDATO** che le caratteristiche dell'impianto di gestione rifiuti, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi, i volumi dei rifiuti stoccati ed i quantitativi di quelli trattati, le varie emissioni generate e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività sono riportate negli Allegati Tecnici e negli elaborati grafici sopraindicati;

**FATTO RILEVARE** che l'art. 179 (*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce che:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. .... (...) ..;
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

**RITENUTO** di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Briante Martegani S.r.l. e di procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio alla gestione dei rifiuti, alle emissioni idriche e sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Golasecca (VA) - Via Vittorio Veneto n. 82;

**RICHIAMATI:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 6.03.2020, P.V. n. 9, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 51 del 2.11.2020, esecutiva, di approvazione della III<sup>a</sup> Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 41 dell'11.03.2020, esecutiva, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 64 del 30/4/2020, con la quale è stato approvato il Piano della Performance - Pdo 2020-2022;
- il decreto presidenziale n. 189 del 28.10.2020 con il quale è stato attribuito all'Ing. Gabriele Olivari l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica;
- i decreti dirigenziali n. 133 del 27.05.2019 e n. 201 del 10.11.2020, rispettivamente di attribuzione di incarico di posizione organizzativa e nomina a responsabile del Settore Ambiente al P.I. Piergiuseppe Sibilla e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali per l'Area Tecnica, quest'ultimo fino al 31 dicembre 2020;

**DATO ATTO** che sono state acquisite le dichiarazioni del responsabile del Settore e dei soggetti coinvolti nel procedimento, relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal paragrafo 12.12. del

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022", allegato alla deliberazione Presidenziale n. 18/2020;

**ATTESO** che il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa Briante Martegani S.r.l., di rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12, R3, R4] e di smaltimento [D15, D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi, allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso l'impianto ubicato in Golasecca (VA) - Via Vittorio Veneto n. 82, alle condizioni e con le prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" e in conformità agli elaborati grafici "Tav. 1 - Layout impianto trattamento rifiuti e presidi antincendio - 15 settembre 2020" e "Tav. 2 - Schema reti di fognatura interna - 3 agosto 2020", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto;

**RICORDATO** che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali e da ogni altra regolamentazione ed obbligo in materia di adempimenti finalizzati a garantire la tracciabilità dei rifiuti;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

**DATO ATTO** che le operazioni di recupero ex art. 184-ter del d.lgs. 152/06 autorizzate con il presente provvedimento rientrano nelle casistiche definite dal comma 3 del sopra richiamato articolo;

**FATTO PRESENTE** che l'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, stabilisce:

- al comma 3-bis, che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante;
- al comma 3-septies, che presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi di detto articolo e che le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano a detto dicastero, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi;

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

**VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

**Tutto ciò premesso,**

**AUTORIZZA**

- A.** il rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, al gestore dell'impresa Briante Martegani S.r.l. con sede legale in Somma Lombardo (VA) Via Alberto da Somma n. 21 ed impianto ubicato in Golasecca (VA) - Via Vittorio Veneto n. 82, dell'autorizzazione:
- A.1** all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12, R3, R4] di rifiuti non pericolosi e pericolosi e di smaltimento [D15, D13] di rifiuti non pericolosi;
- A.2** allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche e di lavaggio delle aree esterne;
- A.3** alle emissioni sonore,  
derivanti dall'attività svolta presso il sito, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" e in conformità agli elaborati grafici "Tav. 1 - Layout impianto trattamento rifiuti e presidi antincendio - 15 settembre 2020" e "Tav. 2 - Schema reti di fognatura interna - 3 agosto 2020", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- B.** il sistema di gestione da applicare sui rifiuti non pericolosi aventi codici EER 150101, 150106, 200101, 170403, 170404, 170406, 170407 e 110501 rientranti nel campo di applicazione d.m. 5.02.1998 e con il EER 191201, 030307 e 030308, non rientranti nel campo di detto decreto ministeriale, per le operazioni di recupero [R3, R4] finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06);

#### **DISPONE**

- che il presente provvedimento di autorizzazione unica sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
  - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12, R3, R4] di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di smaltimento [D15, D13] di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06;
  - nulla osta alle emissioni sonore ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- che, come disposto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, l'impianto è di pubblica utilità;
- che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12, R3, R4] di rifiuti non pericolosi e pericolosi e di smaltimento [D15, D13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, allo scarico dei reflui in pubblica fognatura ed alle emissioni sonore ha la durata di dieci (10) anni a decorrere dal 10.02.2021 (giorno successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione provinciale n. 644 del 24.02.2011), e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni prima del 9.02.2031 (data di scadenza della presente autorizzazione), salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che interverranno nel periodo di validità del presente atto;
- che i termini di validità del presente provvedimento sono comunque correlati all'efficacia del contratto di locazione per un periodo di anni 6 (rinnovabili), stipulato in data 15.05.2015 con la Società RO.ME S.r.l., proprietaria dell'insediamento, rinnovato e con scadenza al giorno 14.05.2027, in virtù del quale l'Impresa Briante Martegani S.r.l. ha la disponibilità dell'area ove insiste l'insediamento ubicato in Comune di Golasecca (VA) - Via Vittorio Veneto n. 82;
- che, per le motivazioni di cui al precedente punto 4., l'Impresa deve comunicare alla Provincia di Varese, alla scadenza di ogni periodo di efficacia del contratto di locazione stipulato con la Società RO.ME S.r.l., l'avvenuto tacito rinnovo del contratto e quindi la disponibilità dell'area ove insiste l'insediamento anche per il successivo periodo di anni sei (6) ed ogni eventuale richiesta di restituzione dell'immobile fatta dal , ai sensi dell'art. 1810 c.c. che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata del contratto in questione, fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emanare atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità;
- che il lay-out dell'impianto e le operazioni di gestione rifiuti ivi svolte e le emissioni generate dall'attività (idriche e sonore) rispettino le condizioni e le prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici "GESTIONE

RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE" e "EMISSIONI SONORE", ed in conformità agli elaborati grafici progettuali "Tav. 1 - Layout impianto trattamento rifiuti e presidi antincendio - 15 settembre 2020" e "Tav. 2 - Schema reti di fognatura interna - 3 agosto 2020";

7. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo articolo 208;
8. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Golasecca, il Parco Lombardo Valle del Ticino, l'A.T.S. dell'Insubria, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e Alfa S.r.l.;
9. di dare atto che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di gestione rifiuti, le emissioni idriche e le emissioni sonore e che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
10. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI° della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopracitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
  - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
11. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
12. di determinare, essendo l'Impresa in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 in corso di validità, in € 315.342,29.= l'importo complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa Briante Martegani S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente a:
  - messa in riserva [R13] di 2.555 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi. L'Impresa deve inviare tali rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
  - messa in riserva [R13] di 150 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi. L'Impresa deve inviare tali rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
  - messa in riserva [R13] di 130 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi. L'Impresa deve inviare tali rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
  - messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 1.520 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
  - messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 1.155 mc di rifiuti non pericolosi (sovalli) decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento;
  - recupero [R3, R4, R12] e smaltimento [D13] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 30.000 tonnellate.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/2000, 5964/2001 e 19461/2004. Successivamente all'accettazione della fidejussione stessa, verrà disposto lo svincolo della polizza n. 62447472 del 13.04.2011 e della relativa appendice n. 1 emesse dalla Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., prestate ed accettate dalla Provincia di Varese con nota del 24.05.2011, di prot. n. 51159;

13. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 13. entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di accettazione della fideiussione di cui al punto 13.;
15. che l'Impresa, nel caso di non rinnovo o decadenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Provincia di Varese e trasmettere, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'evento, appendice alla garanzia finanziaria prestata che estenda l'importo complessivo a € 525.570,49. =;
16. che, entro e non oltre sei (6) mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Varese, al Comune di Golasecca, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria, indagine fonometrica per la verifica delle emissioni acustiche prodotte dall'impianto attestante l'effettivo rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 477/95. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentata proposta contenente gli interventi di mitigazione previsti per la risoluzione del problema, comprensiva delle tempistiche per la realizzazione degli stessi. Le risultanze dell'indagine e gli eventuali interventi mitigativi dovranno essere valutati ed approvati dal Comune di Golasecca una volta acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
17. che copia del presente atto, dell'istanza e di tutti gli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
18. che l'impianto e/o l'attività autorizzata con il presente provvedimento rientrano tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
19. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Golasecca, al Parco Lombardo della Valle del Ticino, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'A.T.S. dell'Insubria e ad Alfa S.r.l.;
20. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
21. che in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

#### **FA SALVI**

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

#### **INFORMA**

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi(120) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

#### DA ATTO CHE

- sono state acquisite le dichiarazioni relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, previste al paragrafo 12.12. "Il conflitto di interessi nel Codice dei Contratti Pubblici" PTPC 2020-2022;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE;
- il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento è il P.I. Piergiuseppe Sibilia;

#### DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento a:
  - Briante Martegani S.r.l.  
*briantemartegani@legalmail.it*
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
  - Regione Lombardia  
*ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it*
  - Comune di Golasecca  
*comune.golasecca@pec.regione.lombardia.it*
  - Parco Lombardo della Valle del Ticino  
*parco.ticino@pec.regione.lombardia.it*
  - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese  
*dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it*
  - A.T.S. dell'Insubria  
*protocollo@pec.ats-insubria.it*
  - Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese  
*ufficiodambitovarese@legalmail.it*
  - Alfa S.r.l.  
*pec@pec.gestoresii.va.it*
- la trasmissione del presente provvedimento in attuazione a quanto disposto dall'art. 184-ter, comma 3-septies, del d.lgs. 152/06, a:
  - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
*eci@pec.minambiente.it*
  - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) tramite il portale End of Waste  
*http://www.endofwaste.isprambiente.it*
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

IL DIRIGENTE  
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi



**ALLEGATO TECNICO  
composto da n. 23 pagine**
**GESTIONE RIFIUTI**

Ragione Sociale	Briante Martegani S.r.l.
C.F./P.I.	00140080128
Indirizzo sede legale	Somma Lombardo (VA) - Via Alberto da Somma n. 21
Indirizzo impianto	Golasecca (VA) - Via Vittorio Veneto n. 82
Attività	Recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi
Operazioni (All. B e C, Parte IV <sup>a</sup> , d.lgs. 152/06)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messa in riserva [R13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi</li> <li>- Deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi</li> <li>- Messa in riserva [R13] e/o Deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalla selezione/cernita ed adeguamento volumetrico</li> <li>- Recupero [R3, R4, R12] di rifiuti non pericolosi</li> <li>- Smaltimento [D13] di rifiuti non pericolosi</li> </ul>

**1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE**

**1.1** l'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie totale di 10.045 mq, di cui 3.461,75 mq coperte e 6.583,25 mq scoperte ed interessa il mappale n. 2816 - Sub 1 - 2 - 3 - 4 - 501 del foglio n. 8 logico 9 della Sezione Censuaria del Comune di Golasecca. Dal Certificato emesso dal Comune di Golasecca in data 7.09.2020, di prot. n. 5623 risulta che il suddetto mappale ricade in "Tessuto Urbano Consolidato - Aree Industriali/Artigianali e Commerciali confermate - Art. 17.7 N.T.A. di PdR" e lo stesso è interessato dai vincoli ambientali di cui all'art. 142, comma 1, lett. f) - Area compresa nel Parco del Ticino "I.C. Iniziativa Comunale" - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del d.lgs. 42/04 ed in fascia di rispetto delle linee elettriche ad alta tensione (d.m. 29.05.2008). In relazione alla presenza del vincolo ambientale che interessa l'area dell'impianto (art. 142, comma 1, lett. f) del d.lgs. 42/04), l'Impresa ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:

- Comune di Golasecca: atto n. 4 del 23.04.2006 relativo alla costruzione di un nuovo capannone prefabbricato con annessa vasca antincendio interrata;
- Provincia di Varese: provvedimenti n. 2699 del 5.06.2007 e n. 1120 del 10.04.2014, relativi rispettivamente alla pavimentazione delle aree del piazzale ed alla riconfigurazione delle aree funzionali destinate allo stoccaggio rifiuti.

Per effetto dei precedenti provvedimenti autorizzativi di approvazione del progetto, le autorizzazioni regionali hanno costituito variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 27, comma 5, del d.lgs. 22/97.

Con nota del 19.09.2018, l'Impresa ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/2018 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione di richiesta della verifica del rischio idraulico. Non è prevista la realizzazione di nuove opere o consumo di ulteriore superficie rispetto a quanto già autorizzato, né modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi, pertanto non sono applicabili i criteri localizzativi stabiliti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014, come modificata con d.g.r. n. 7860 del 12.02.2018. La costruzione delle opere costituenti l'impianto sono state autorizzate dal Comune di Golasecca mediante Concessioni Edilizie n. 15 del 31.03.1993 e n. 23 del 17.05.1995, Permessi di Costruire n. 10 del 14.10.2003, n. 14 del 21.05.2005, n. 4 del 3.04.2006 e D.I.A. n. 3 del 28.02.2007. In data 12.08.1993, 11.04.1996, 10.06.1996 e 13.11.2010, il Comune di Golasecca, ha rilasciato al titolare del sito, Certificato di Agibilità per le opere realizzate. L'Impresa risulta avere la disponibilità del sito e dell'immobile mediante contratto di locazione stipulato con la Società RO.ME. S.r.l., con scadenza fissata al 14.05.2027;

**1.2** presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:

- 1.2.1** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, costituiti anche da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- 1.2.2** messa in riserva [R13] di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi;

- 1.2.3 messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
  - 1.2.4 messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento;
  - 1.2.5 recupero di materia [R3, R4] con ottenimento di prodotti (materie prime secondarie/EoW), selezione e cernita finalizzata al recupero e smaltimento [R12, D13], di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.3 i volumi massimi autorizzati di rifiuti non pericolosi in stoccaggio provvisorio [R13, D15], sono i seguenti:
- 1.3.1 messa in riserva [R13] di 2.555 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
  - 1.3.2 messa in riserva [R13] di 100 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi;
  - 1.3.3 messa in riserva [R13] di 130 mc di rifiuti non pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche esaurite RAEE;
  - 1.3.4 messa in riserva [R13] di 50 mc di rifiuti pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche esaurite RAEE
  - 1.3.5 messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 1.520 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
  - 1.3.6 messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di 1.155 mc di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento;
- 1.4 la capacità impiantistica dell'insediamento, relativamente alle operazioni di deposito preliminare [D15] di rifiuti movimentabili giornalmente, risulta pari a 190 t/giorno di rifiuti non pericolosi e non varia rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- 1.5 il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi da sottoporre alle operazioni di recupero [R3, R4, R12] e di smaltimento [D13], è di 30.000 t per un massimo di 125 t/g, così suddiviso per singole operazioni:
- 1.5.1 recupero (sostanze organiche non utilizzate come solventi - R3): 13.000 t/a per massimo 54 t/g;
  - 1.5.2 recupero dei metalli o dei composti metallici [R4]: 6.000 t/a per massimo 25 t/g;
  - 1.5.3 recupero (selezione/cernita - R12): 9.000 t/a per massimo 38 t/g;
  - 1.5.4 smaltimento (selezione/cernita - D13): 2.000 t/a per massimo 8 t/g;
- 1.6 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- 1.6.1 zona "A1" - dedicata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'impianto, al coperto, su pavimentazione impermeabile;
  - 1.6.2 zona "A2" - dedicata alle operazioni di recupero [R3], di selezione e cernita finalizzate al recupero [R12] e smaltimento [D13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, al coperto, su pavimentazione impermeabile;
  - 1.6.3 zona "A3" - dedicata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, derivanti dal trattamento, al coperto, su superficie impermeabile;
  - 1.6.4 zona "A4" - dedicata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, al coperto su superficie impermeabile;
  - 1.6.5 zona "A5" - dedicata alla messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, al coperto su superficie impermeabile;
  - 1.6.6 zona "A6" - dedicata alle operazioni di recupero [R3], selezione e cernita finalizzate al recupero [R12] e smaltimento [D13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, al coperto su superficie impermeabile;
  - 1.6.7 zona "A7" - dedicata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, al coperto su superficie impermeabile;

- 1.6.8** zona "A8" - dedicata al deposito di materiali (mps/EoW) derivanti dalle operazioni di recupero [R3, R4] effettuate presso l'impianto, allo scoperto su superficie impermeabile;
- 1.6.9** zona "A9" - dedicata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'impianto, allo scoperto su superficie impermeabile;
- 1.6.10** zona "A10" - dedicata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'impianto, allo scoperto su superficie impermeabile;
- 1.6.11** zona "A11" - dedicata alla messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, allo scoperto su superficie impermeabile;
- 1.6.12** zona "A12" - dedicata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi derivanti dal trattamento, allo scoperto su superficie impermeabile;
- 1.6.13** zona "B1" - dedicata alle operazioni di recupero [R4] e di selezione e cernita finalizzate al recupero [R12] di rifiuti non pericolosi, al coperto su superficie impermeabile;
- 1.6.14** zona "B2" - dedicata alla messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, al coperto su superficie impermeabile;
- 1.6.15** zona "B3" - dedicata alle operazioni di recupero [R4] e di selezione e cernita finalizzate al recupero [R12] di rifiuti non pericolosi, al coperto su superficie impermeabile;
- 1.6.16** zona "B4" - dedicata alle operazioni di messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi;
- 1.6.17** zona "B5" - dedicata alla messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, al coperto su superficie impermeabile;
- 1.6.18** zona "B6" - dedicata al deposito di materiali (mps/EoW) derivanti dalle operazioni di recupero [R3, R4] svolte presso l'impianto, al coperto su superficie impermeabile;
- 1.6.19** zona "B7" - dedicata alle operazioni di recupero [R4] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, al coperto su superficie impermeabile;
- 1.6.20** zona "B8" - dedicata alla messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche esaurite RAEE, provenienti da terzi, al coperto su superficie impermeabile;
- 1.6.21** zona "B8 bis", avente superficie di mq 20, dedicata alla messa in riserva [R13] di rifiuti pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche esaurite RAEE, provenienti da terzi, al coperto su superficie impermeabile;
- 1.6.22** zona "B9" - dedicata alla messa in riserva [R13] di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi, al coperto su superficie impermeabile;
- 1.6.23** zona "B10" - dedicata alla messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi derivanti dal trattamento, allo scoperto su superficie impermeabile;
- 1.6.24** zona "B11" - dedicata alla messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, allo scoperto su superficie impermeabile;
- 1.6.25** zona "B12" - dedicata al deposito di materiali (mps/EoW) derivanti dalle operazioni di recupero [R3, R4] svolte presso l'impianto, allo scoperto su superficie impermeabile;
- 1.6.26** zona "B13" - dedicata alle operazioni di recupero [R4] ed alle operazioni di selezione e cernita finalizzate al recupero [R12] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, allo scoperto su superficie impermeabile;
- 1.6.27** zona "B14" - dedicata al deposito di materiali (mps/EoW) derivanti dalle operazioni di recupero [R3, R4] svolte presso l'impianto, allo scoperto su superficie impermeabile;
- 1.6.28** zona "B15" - dedicata alla messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, allo scoperto su superficie impermeabile;
- 1.6.29** zona "B16" - dedicata alla messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, allo scoperto su superficie impermeabile;
- 1.6.30** zona "B17" - dedicata al deposito di materiali (mps/EoW) derivanti dalle operazioni di recupero [R3, R4] svolte presso l'impianto, allo scoperto su superficie impermeabile;

**1.6.31** zona "B18", avente superficie di mq 110, dedicata al deposito di materiali (mps/EoW) derivanti dalle operazioni di recupero [R3, R4] svolte presso l'impianto, allo scoperto su superficie impermeabile;

**1.7** le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sottoposte alle varie operazioni, sono le seguenti:

EER	P	ZONA	R13	R3	R4	R12	D15	D13	NORMA TECNICA
010407	*	B9	X						-
010412		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	-
010413		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	-
020104		A2, A4, A6	X			X (limitata a selezione/cernita)	X	X (limitata a selezione/cernita)	
020110		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
030101		A2, A6, B15	X			X (limitata a selezione/cernita)	X	X (limitata a selezione/cernita)	
030104	*	B9	X						-
030105		A2, A6, B15	X			X (limitata a selezione/cernita)	X	X (limitata a selezione/cernita)	
030301		A2, A6, A4, B15	X			X (limitata a selezione/cernita)	X	X (limitata a selezione/cernita)	
030307		A2, A5, A6	X	X					
030308		A2, A5, A6	X	X					
030309		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	-
030310		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	-
030311		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	-
040108		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	-
040109		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	-
040209		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	-
040221		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	-
040222		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	-
070213		A2, A4, A6	X			X (limitata a selezione/cernita)	X	X (limitata a selezione/cernita)	
070699 limitato a cere		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	-
080111	*	B9	X						-
080112		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	-
090107		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	-
090108		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	-
100201		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011

EER	P	ZONA	R13	R3	R4	R12	D15	D13	NORMA TECNICA
100202		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011
100210		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011
100299 limitato a rottami ferrosi cascami di lavorazione		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011
100899 limitato a rottami non ferrosi cascami di lavorazione		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
100903		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011
100906		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011
100908		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011
101003		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
101006		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
101007	*	B9	X						
101008		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
101011	*	B9	X						
101012		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
101099 limitato a terre di rame e ottone		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 715/2013
101103		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
101111	*	B9	X						
101112		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
101201		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
101206		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
101299 limitato a sabbie silicee e rifiuti di fusione di refrattari		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
101311		A2, A4, A6	X				X	X (lim selezione/cernita)	
110109	*	B9	X						
110110		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
110111	*	B9	X						
110113	*	B9	X						
110114		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
110205	*	B9	X						
110206		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 715/2013
110299 limitato a rottami non ferrosi cascami di lavorazione		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013

EER	P	ZONA	R13	R3	R4	R12	D15	D13	NORMA TECNICA
110501		B1, B3, B13, B16	X		X				D.M. 5/2/98 (3.2)
110502		B16	X						
110503	*	B9	X						
110504	*	B9	X						
120101		B5, B7	X		X				Reg UE 333/2011
120102		B5, B7	X		X				Reg UE 333/2011
120103		B5, B7	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
120104		B5, B7	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
120105		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
120116	*	B9	X						
120117		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
120199	a di e	B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
150101		A2, A5, A6	X	X					D.M. 5/2/98 (1.1)
150102		A2, A4, A6	X			X (limitata a selezione/cernita)	X	X (limitata a selezione/cernita)	
150103		A2, A6, B15	X			X (limitata a selezione/cernita)	X	X (limitata a selezione/cernita)	
150104		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
150105		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
150106		A2, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X		X	X (limitata a selezione/cernita)	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
150106		A2, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B11, B133	X	X					D.M. 5/2/98 (1.1)
150107		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
150109		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
150110	*	B9	X						
150111	*	B9	X						
150202	*	B9	X						
150203		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
160103		A2, A6, A10, A11	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
160106		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
160108	*	B9	X						
160110	*	B9	X						
160111	*	B9	X						
160112		A2, A4, A6, B2, B4, B11	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	

EER	P	ZONA	R13	R3	R4	R12	D15	D13	NORMA TECNICA
160116		A2, A4, A6, B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X		X	X (limitata a selezione/cemita)	Reg UE 333/2011
160117		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011
160118		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
160119		A2, A4, A6	X			X (limitata a selezione/cemita)	X	X (limitata a selezione/cemita)	
160120		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cemita )	
160121	*	B9	X						
160122		A2, A4, A6, B2, B3, B4, B11, B13	X		X		X	X (limitata a selezione/cemita)	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
160210 RAEE	*	B8 bis	X						
160210 limitato alle apparecchiature di grandi dimensioni	*	B9	X						
160212 RAEE	*	B8 bis	X						
160212 limitato alle apparecchiature di grandi dimensioni	*	B9	X						
160213 RAEE	*	B8 bis	X						
160213 limitato alle apparecchiature di grandi dimensioni	*	B9	X						
160214 RAEE		B8	X						
160214 limitato alle apparecchiature di grandi dimensioni		B2, B4, B7, B11	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
160215	*	B9	X						
160216		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
160601	*	B9	X						
160709	*	B9	X						
161105	*	B9	X						
161106		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cemita)	
170101		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cemita)	
170102		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cemita)	
170103		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cemita)	
170106	*	B9	X						
170107		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cemita)	
170201		A2, A6, B15	X			X (limitata a selezione/cemita)	X	X (limitata a selezione/cemita)	

EER	P	ZONA	R13	R3	R4	R12	D15	D13	NORMA TECNICA
170202		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
170203		A2, A4, A6	X			X (limitata a selezione/cernita)	X	X (limitata a selezione/cernita)	
170204	*	B9	X						
170301	*	B9	X						
170302		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
170401		B1, B3, B13, B16	X		X				Reg UE 715/2013
170402		B1, B3, B13, B16	X		X				Reg UE 333/2011
170403		B1, B3, B13, B16	X		X				D.M. 5/2/98 (3.2)
170404		B1, B3, B13, B16	X		X				D.M. 5/2/98 (3.2)
170405		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011
170406		B1, B3, B13, B16	X		X				D.M. 5/2/98 (3.2)
170407		B1, B3, B13, B16	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013 D.M. 5/2/98 (3.2)
170409	*	B9	X						
170410	*	B9	X						
170411		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 715/2013
170503	*	B9	X						
170504		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
170507	*	B9	X						
170508		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
170603	*	B9	X						
170604		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
170801	*	B9	X						
170802		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
170903	*	B9	X						
170904		A2, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B11, B13	X			X (limitata a selezione/cernita )	X	X (limitata a selezione/cernita)	
190102		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011
191001		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011
191002		B1, B3, B13, B16	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
191003	*	B9	X						
191006		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
191201		A2, A5, A6	X	X					
191202		A1, A12, B1, B2, B3, B4, B10, B11, B13	X		X		X		Reg UE 333/2011
191203		A1, A3, A12, B1, B3, B10, B13, B16	X		X		X		Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013

EER	P	ZONA	R13	R3	R4	R12	D15	D13	NORMA TECNICA
191204		A2, A3, A4, A6, A9	X			X (limitata a selezione/cernita)	X	X (limitata a selezione/cernita)	
191205		A1, A2, A3, A4, A6, A12, B10	X				X	X	
191206	*	B9	X						
191207		A1, A2, A3, A6, A12, B15	X			X (limitata a selezione/cernita)	X	X (limitata a selezione/cernita)	
191208		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
191209		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
191211	*	B9	X						
191212		A1, A2, A3, A4, A6, A12, B2, B4, B11	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
200101		A2, A5, A6	X	X					D.M. 5/2/98 (1.1)
200102		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
200110		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
200111		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
200123 RAEE	*	B8 bis	X						
200123 limitato alle apparecchiature di grandi dimensioni	*	B9	X						
200133	*	B9	X						
200135 RAEE	*	B8 bis	X						
200135 limitato alle apparecchiature di grandi dimensioni	*	B9	X						
200136 RAEE		B8	X						
200136 limitato alle apparecchiature di grandi dimensioni		B2, B4, B7, B11	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
200137	*	B9	X						
200138		A2, A6, B15	X			X (limitata a selezione/cernita )	X	X (limitata a selezione/cernita)	
200139		A2, A4, A6	X			X (limitata a selezione/cernita)	X	X (limitata a selezione/cernita)	
200140		B1, B2, B3, B4, B11, B13	X		X				Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013
200201		B15	X						

EER	P	ZONA	R13	R3	R4	R12	D15	D13	NORMA TECNICA
200302 limitato a rifiuti solidi non organici putrescibili e non sgocciolanti imballati ed inscatolati in più contenitori e che non danno origine ad esalazioni maleodoranti		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	
200303 limitato a residui di pulizia stradale essenti da materiali solidi organici putrescibili e non sgocciolanti (es. foglie, ecc.), in contenitori coperti e che non danno origine ad esalazioni maleodoranti		A7	X				X		
200307		A2, A4, A6	X				X	X (limitata a selezione/cernita)	

**1.8** le tipologie di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di trattamento [R12, R3, R4, D13] effettuate in impianto e relativi codici EER, sono le seguenti:

EER	TIPOLOGIE RIFIUTI	R13	D15
160103	Pneumatici fuori uso	X	X
191202	Metalli ferrosi	X	X
191203	Metalli non ferrosi	X	X
191204	Plastica e gomma	X	X
191205	Vetro	X	X
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

## 2. PRESCRIZIONI

- 2.1** la gestione dell'attività autorizzata, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti devono essere svolte nel rispetto del progetto approvato con il provvedimento autorizzativo e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 2.2** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.3** l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, in adempimento a quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le

modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;

**2.4** l'Impresa, per la ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare preventivamente l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- per i non pericolosi per i quali l'Allegato D, alla Parte IV<sup>A</sup>, del d.lgs. 152/06 prevede un codice EER con "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità";
- per i rifiuti pericolosi, il rifiuto dovrà essere caratterizzato da analisi chimiche che ne definiscano le caratteristiche di pericolosità.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

**2.5** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o recupero, deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;

**2.6** i rifiuti pericolosi e non pericolosi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1.7, destinati in impianto alle sole operazioni di messa in riserva [R13], possono essere ritirati e posti in stoccaggio provvisorio a condizione che l'Impresa, prima dell'accettazione degli stessi, acquisisca, dal produttore/detentore, le specifiche dei rifiuti medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero/smaltimento;

**2.7** i rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, se provenienti da:

- soggetti gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di urbani;
- imprese, qualora la tipologia di rifiuti non è individuata nelle altre categorie; in tal caso dovrà essere garantita mediante documentazione la tracciabilità dei relativi flussi;

**2.8** i rifiuti costituiti da imballaggi, identificati con il codice EER 150104, possono essere ritirati presso l'impianto esclusivamente se bonificati e quindi non contaminati da sostanze pericolose;

**2.9** i rifiuti identificati con il codice EER 160116 (serbatoi per gas liquido) possono essere ritirati esclusivamente nel caso in cui provengano da centri di demolizione e/o officine autorizzate dotati di impianti di recupero dei gas e di messa in sicurezza/bonifica/inertizzazione di tali contenitori; sui documenti di trasporto (formulari di identificazione) deve essere chiaramente indicato dal produttore iniziale/detentore che tali rifiuti sono stati sottoposti al sopraccitato trattamento;

**2.10** in relazione ai rifiuti con codice EER 170504 (terre e rocce) gestiti in messa in riserva [R13] o in deposito preliminare [D15] e selezione/cernita [D13], per ogni partita deve essere acquisita, al momento del ricevimento in impianto, copia delle analisi chimico-fisiche eseguite sugli stessi; in ogni caso non possono essere ritirati rifiuti che abbiano una concentrazione di contaminanti superiori ai limiti della colonna B di cui alla Tabella 1, dell'Allegato 5, alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 in riferimento alla specifica destinazione d'uso del sito di provenienza. Le partite di terre e rocce da scavo conferite in impianto devono essere stoccate separatamente tra quelle destinate a recupero [R13] o a smaltimento [D15] e tra quelle con concentrazione non superiore al limite di colonna A e quelle con concentrazione superiore alla colonna A e non superiore al limite di colonna B. In ogni caso non possono essere miscelate, ai fini della diluizione dei contaminanti, terre e rocce in colonna A con quelle comprese tra le colonne A e B e non possono essere ritirate dall'impianto qualora provenienti da siti contaminati e/o in bonifica. Per tale tipologia di rifiuti deve comunque essere garantita la tracciabilità documentale;

**2.11** i rifiuti costituiti da "Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507", identificati con il codice EER 170508, possono essere ritirati in impianto a condizione che per ogni

partita venga acquisita, al momento del ricevimento, copia delle analisi chimico-fisiche che attestino, oltre alla classificazione, anche l'assenza di amianto;

- 2.12** i rifiuti speciali costituiti da "Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211", identificati con il codice EER 191212, possono essere ritirati a condizione che non provengano da impianti di trattamento dei rifiuti urbani e che non contengano frazioni di materiale organico putrescibile;
- 2.13** il rifiuto identificato con il EER 200201 "rifiuti biodegradabili" deve essere stoccato in cumuli (materiale ligneo riconducibili a scarti di potatura) e/o container chiusi (foglie, erba, ecc.) nella **zona B15** per un periodo massimo di sette giorni dalla data di ricevimento dei rifiuti all'impianto;
- 2.14** il rifiuto identificato con il EER 200302 "rifiuti dei mercati" può essere ritirato "limitato a rifiuti allo stato solido non organici putrescibili e non sgocciolanti imballati ed inscatolati in più contenitori e che non danno origine ad esalazioni maleodoranti" in quanto l'impianto non risulta attrezzato di zone di stoccaggio e trattamento dotate di adeguati presidi igienico-sanitari ed ambientali;
- 2.15** il rifiuto identificato con il EER 200303 "residui della pulizia stradale" può essere ritirato "limitato a residui della pulizia stradale esenti da materiali allo stato solido organici putrescibili e non sgocciolanti (es. foglie, ecc.), in contenitori coperti e che non danno origine ad esalazioni maleodoranti", gli stessi potranno essere stoccati presso l'impianto per un periodo massimo di giorni sette dalla data di ricevimento;
- 2.16** presso l'impianto non possono essere ritirate altre tipologie di rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.17** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori;
- 2.18** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre ventiquattro (24) ore trasmettendo, via pec ([istituzionale@pec.provincia.va.it](mailto:istituzionale@pec.provincia.va.it)), copia del formulario di identificazione riportante i motivi della mancata accettazione;
- 2.19** le operazioni di stoccaggio provvisorio, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, devono essere effettuate unicamente nelle aree individuate nell'elaborato grafico "*Tav. 1 - Layout impianto trattamento rifiuti e presidi antincendio - 15 settembre 2020*", parte integrante del presente provvedimento;
- 2.20** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di accumulo temporaneo dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità; i rifiuti giacenti, dopo la verifica, devono essere immediatamente trasferiti alle aree di stoccaggio provvisorio/recupero;
- 2.21** la messa in riserva [R13] ed il deposito preliminare [D15] devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.22** nelle aree autorizzate (1.6) devono essere stoccate provvisoriamente e sottoposte a trattamento solo le tipologie di rifiuti non pericolosi e pericolosi identificate al punto 1.7, in conformità a quanto previsto dalla circolare regionale n. 4 approvata con d.d.g. 7.01.1998, n. 36, ed in particolare dalle "Norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità individuate dall'Impresa nel progetto, tutte richiamate;
- 2.23** il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi provenienti da terzi sottoposti alle operazioni di messa in riserva [R13] nelle aree "**B8 bis**" e "**B9**" non potrà essere superiore a 48 tonnellate;
- 2.24** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento alle operazioni di messa in riserva [R13] - tabella punto 1.7 - devono essere avviati, con cadenza non superiore ai sei (6) mesi, e nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, esclusivamente a trattamento [R3, R4, R12, D13] nel proprio sito ovvero ad idonei impianti terzi che svolgono effettivamente attività di recupero finale. I rifiuti devono essere destinati ad impianti operanti in procedura ordinaria o semplificata ex artt. 208 e 216 del d.lgs. 152/06 o

- in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi effettuino l'utilizzo o i cicli di trattamento ed ottengano materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti nella stretta osservanza di quanto stabilito dal decreto ministeriale 5.02.1998 e dai regolamenti (UE) n. 333/2011 e 715/2013 (m.p.s./prodotti usualmente commercializzati, EoW). Nel caso in cui in fase di preparazione del carico da destinare a recupero presso terzi, risulti che la partita non sia effettivamente ed oggettivamente idonea al conferimento a tale impianto, gli stessi possono essere inviati a siti di smaltimento definitivo. Detto evento, da inquadrarsi come sporadico, deve essere riportato nello spazio "Annotazioni" del libro di carico e scarico rifiuti e al formulario di identificazione deve essere allegata la relativa ed esaustiva documentazione;
- 2.25** i rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, messi in riserva [R13] nelle zone **A5, A11, B2, B4, B5, B9, B11, B16** e zone RAEE **B8 e B8 bis**, dovranno essere sottoposti ad operazioni di recupero entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- 2.26** qualora dall'attività di trattamento [R3, R4, R12, D13] vengano ottenuti rifiuti aventi codice EER diversi da quelli riportati nella tabella di riferimento (1.8), l'Impresa dovrà comunicare via pec tale informazione, entro e non oltre dodici (12) ore, alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Il deposito temporaneo di tali nuove tipologie di rifiuti, di ottenimento saltuario e non preventivato, dovrà avvenire esclusivamente nelle apposite aree dedicate. Nel caso in cui si ottenga con continuità dai cicli di trattamento una nuova tipologia di rifiuti, l'Impresa dovrà presentare specifica istanza di modifica alle operazioni di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- 2.27** i rifiuti in stoccaggio provvisorio [R13, D15], sovvalli provenienti dalle operazioni di recupero e smaltimento [R3, R4, R12, D13] (tabella 1.8) e quelli in deposito preliminare [D15] provenienti da terzi (tabella punto 1.7), devono essere inviati a centri regolarmente autorizzati che effettuano il trattamento finale, entro e non oltre dodici (12) mesi dalla data di ottenimento dai cicli di lavorazione o da quella di ricezione nell'impianto;
- 2.28** l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero [R3, R4] in sito, dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento alla linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi codici EER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
- 2.29** nell'impianto non possono essere effettuati/e:
- 2.29.1** altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
- 2.29.2** operazioni di miscelazione di rifiuti aventi codici EER diversi se non autorizzati;
- 2.29.3** operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi codici EER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
- 2.29.4** altri trattamenti non espressamente autorizzati;
- 2.30** nelle aree funzionali dell'impianto autorizzate alle operazioni di messa in riserva, deposito preliminare e di selezione e cernita non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi EER diversi;
- 2.31** i rifiuti e/o i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 (m.p.s./EoW) depositati presso le zone **A8, A9, A10, A11, A12, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17 e B18**, considerato che il loro accumulo avverrà senza sistemi di copertura, dovranno essere privi di sostanze contaminanti e non potranno essere allo stato polverulento;
- 2.32** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- 2.33** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nelle lavorazioni) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere

adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;

- 2.34** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria, ivi comprese alle caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche, da mantenere libere, dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportati la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.35** tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio [R13 e D15], di recupero [R3, R4, R12 e D13] e di deposito m.p.s./EoW, devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, i codici EER dei rifiuti o la tipologia del materiale in uscita, la natura e la non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
- 2.36** l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- 2.37** lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in cumuli, deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- 2.38** i rifiuti stoccati provvisoriamente e in deposito temporaneo nelle varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito;
- 2.39** i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità/non pericolosità dei rifiuti stessi;
- 2.40** il settore di stoccaggio provvisorio delle apparecchiature dismesse (non rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014) deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 2.41** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.42** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE (categorie individuate dal d.lgs. 49/14), deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni in materia;
- 2.43** il ritiro dei rifiuti metallici e dei rifiuti di AEE (RAEE) può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 2.43.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Pertanto presso l'impianto deve essere tenuta documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 2.43.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 2.43.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e definito dal "Piano

d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Varese" realizzato dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque deve essere integrata con le seguenti prescrizioni:

- 2.43.3.1** devono essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- 2.43.3.2** deve essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 2.43.3.3** deve essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 2.43.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere avvisati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e ATS Insubria come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009 e dovrà essere informata anche la Provincia di Varese. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 2.43.3.5** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure devono essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- 2.43.3.6** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, devono essere trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Golasecca, all'A.T.S. dell'Insubria ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo deve essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Provincia di Varese, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti;

- 2.44** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 2.45** la barriera di protezione ambientale dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 2.46** l'impianto deve essere dotato di:
  - a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
  - b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
  - c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
  - d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
  - e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
  - f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
- 2.47** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;

- 2.48** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio [R13] dei RAEE, deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1, dell'Allegato VII, del d.lgs. 49/2014; in particolare le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 2.49** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- a) utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
  - b) rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
  - c) assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
  - d) mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
  - e) evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
  - f) utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 2.50** la movimentazione e lo stoccaggio dei RAEE deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 2.51** i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ed essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- 2.52** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato;
- 2.53** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 2.54** nell'area di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 2.55** devono essere adottate durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio [R13] dei RAEE tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 2.56** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 2.57** il ritiro dei rifiuti costituiti da accumulatori, rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 188/2008, può avvenire alle seguenti condizioni:
- 2.57.1** presso l'impianto sia distinto il settore per il conferimento da quello di stoccaggio;
  - 2.57.2** il conferimento di pile e accumulatori esausti agli impianti di stoccaggio/trattamento esterni deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;
  - 2.57.3** le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
  - 2.57.4** gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi;

- 2.58** l'impianto deve essere provvisto di:
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
  - pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, realizzata con materiali resistenti a sostanze chimicamente aggressive;
  - adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche esterne e di quelle provenienti dalle zone di conferimento e stoccaggio dei rifiuti;
  - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionato, con vasche di raccolta e di decantazione, e vasca di raccolta delle acque di prima pioggia da avviare all'impianto di trattamento;
  - adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
  - deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
  - idonea copertura, resistente alle intemperie, delle aree di stoccaggio e di trattamento;
  - deve essere, altresì, provvisto di bilance per misurare il peso dei rifiuti in ingresso;
  - nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 2.59** lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da accumulatori deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante:
- le tipologie di rifiuti stoccati (codici elenco europeo rifiuti);
  - lo stato fisico;
  - la pericolosità dei rifiuti stoccati;
  - le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 2.60** lo stoccaggio di accumulatori esausti deve avvenire in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute ed in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e profondi;
- 2.61** nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 2.62** se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
  - dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 2.63** i serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 2.64** il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello;
- 2.65** gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;
- 2.66** in caso di stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi in un bacino fuori terra, è necessario prevedere un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di

contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%;

- 2.67** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- 2.68** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici;
- 2.69** i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 2.70** lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere per le vasche adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;
- 2.71** le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;
- 2.72** l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento;
- 2.73** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 2.74** l'accettazione in impianto, la gestione ed il recupero [R3, R4] dei rifiuti per l'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 (m.p.s./EoW), dovrà avvenire:
- 2.74.1** per i rottami metallici ferrosi, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011, nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, il quale dovrà essere accompagnato dall'attestazione di conformità rilasciata da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
- 2.74.2** per i rottami di rame, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 715/2013, nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dal suddetto regolamento comunitario, il quale deve essere accompagnato dall'attestazione di conformità rilasciata da organismo preposto riconosciuto (art. 5, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
- 2.74.3** per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, nella completa osservanza di quanto previsto nelle specifiche tipologie dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 e dal sistema di gestione trasmesso con le integrazioni del 29.10.2020;
- 2.74.4** per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da carta e cartone, nella completa osservanza di quanto previsto nelle specifiche tipologie dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 e dal sistema di gestione trasmesso con le integrazioni del 29.10.2020;
- 2.75** le operazioni di recupero definitivo [R3] autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali materie prime secondarie (mps), in particolare di rifiuti di carta e cartone; m.p.s. per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche definite dalle norme UNI-EN 643, dalle quali devono essere eliminate impurezze e contaminanti secondo le seguenti specifiche: metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta

carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminate assenti; formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT < 25 ppm. Il ciclo di trattamento autorizzato deve garantire la conformità delle m.p.s. ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche standardizzate di settore UNI-EN 643 [carta e cartone] destinando tali materiali, in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo (industria cartaria);

- 2.76** le operazioni di recupero [R4] autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali (ferrosi e non ferrosi) che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) o materie prime secondarie (m.p.s.), in particolare:
- 2.76.1** End of Waste con caratteristiche merceologiche conformi al regolamento (UE) n. 333/2011 per l'industria metallurgica;
  - 2.76.2** End of Waste con caratteristiche merceologiche conformi al regolamento (UE) n. 715/2013 per l'industria metallurgica;
  - 2.76.3** m.p.s. per l'industria metallurgica rispondenti alle specifiche definite dalle norme CECA, AISI, CAEF e UNI, dalle quali mediante selezione, vengono eliminati materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche: oli e grassi < 0,1% in peso; PCB e PCT < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale; solventi organici < 0,1% in peso; polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;
- 2.77** dalle operazioni di recupero [R12] e smaltimento [D13] "limitate alla selezione/cernita" effettuate sulle tipologie di rifiuti identificate con codici EER nella tabella di cui al punto 1.7, possono originarsi esclusivamente rifiuti destinati ad impianti di smaltimento/recupero di terzi; viceversa dalle operazioni di recupero [R3, R4], potranno essere ottenuti materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 (EoW/m.p.s.) che rispettino quelle previste dall'Allegato 1 - Sub-Allegato 1 al d.m. 5.02.1998 e s.m.i., dai regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, a condizione che siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 2.78** l'Impresa per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R3, R4] effettuate presso l'impianto, è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 2.79** i materiali (EoW/m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
- 2.80** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.81** ogni partita di rottami metallici:
- 2.81.1** assoggettata ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
  - 2.81.2** non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di merci, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello unificato definito dalla Regione Lombardia, che attesta l'avvenuto effettivo recupero;
- 2.82** ogni partita di materiali (mps) costituiti da carta e cartone e metalli non ferrosi, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia

di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello unificato definito dalla Regione Lombardia, da quelli che attestano l'avvenuto effettivo recupero;

- 2.83** i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero [R3, R4] e di selezione/cernita [R12, D13], fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta identificazione e classificazione, devono essere preferibilmente individuati con i codici EER della categoria 19XXXX, mentre i rifiuti sottoposti presso il sito, esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15], devono mantenere invariato il proprio codice attribuito al momento del conferimento al centro;
- 2.84** le frazioni recuperabili decadenti dalla lavorazione di selezione/cernita [R12] di rifiuti non pericolosi possono essere destinati ad operazioni di recupero di materia [R3, R4] in sito a condizione che le stesse siano costituite da tipologie autorizzate ed omogenee, in possesso delle caratteristiche chimico-fisico e merceologiche idonee per i cicli di trattamento autorizzati;
- 2.85** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 2.86** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 2.86.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 2.86.2** originali delle attestazioni di conformità, in corso di validità, rilasciate da organismi preposti riconosciuti, atte a dimostrare la conformità dei sistemi di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011 e dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
- 2.86.3** originale dei protocolli di accettazione e del sistema di gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari 333/2011 e 715/2013, elaborati secondo i contenuti stabiliti dall'art. 184-ter, comma 3, del d.lgs. 152/06, dalla d.g.r. n. 10222/2009, integrati, se necessario, con gli adempimenti previsti dal presente Allegato Tecnico, in versione aggiornata;
- 2.86.4** le norme tecniche di settore, anche di tipo unificato (CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO), per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011, e (UE) n. 715/2013, in versione aggiornata;
- 2.86.5** originale del protocollo di accettazione e del sistema di gestione dei rifiuti elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009, integrati, se necessario, con gli adempimenti previsti dal presente Allegato Tecnico, in versione aggiornata;
- 2.86.6** le norme tecniche di settore, anche di tipo unificato [UNI-EN 643 - carta e cartone], per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione di Regolamenti Comunitari, in versione aggiornata;
- 2.86.7** documentazione aggiornata attestante il rispetto, per i materiali da recupero (m.p.s./EoW), del Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e s.m.i.;
- 2.86.8** piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese;
- 2.86.9** certificati di classificazione per i rifiuti accettati in impianto e per quelli destinati a trattamento presso siti di terzi, nonché certificati relativi ad analisi sull'eluato, qualora previsti da norme e regolamenti;

- 2.86.10** certificati relativi alle analisi eseguite da laboratorio qualificato e certificato sui lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti effettuate in impianto, le quali dovranno dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamentazioni tecniche, anche unificate, di riferimento vigenti, oltre dove previsto, sulle caratteristiche;
- 2.86.11** dichiarazioni di conformità per i materiali destinati all'impiego presso gli utilizzatori;
- 2.87** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. Lo scarico delle acque reflue deve essere specificatamente autorizzato ed i residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti speciali di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2.88** devono essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.89** devono essere mantenute libere le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche ed essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.90** nella gestione (carico/scarico, movimentazione, stoccaggio, trattamento e accumulo) di materiali pulverulenti devono essere evitate emissioni, anche diffuse, di polveri;
- 2.91** nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 2.92** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "Tav. 2 - Schema reti di fognatura interna - 3 agosto 2020", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2.93** le emissioni acustiche derivanti dall'attività devono essere gestite nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.94** la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la dispersione e non provochino cadute, fuoriuscite o dispersioni;
- 2.95** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 2.96** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 2.97** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

- 2.98** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.99** l'Impresa nell'esercizio della propria attività deve rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento elettromagnetico (d.p.c.m. 8.07.2003) essendo l'impianto attraversato da un elettrodotto ad alta tensione;
- 2.100** per eventuali lavori che dovessero svolgersi in vicinanza dei conduttori elettrici, l'Impresa è tenuta a rispettare e far rispettare agli addetti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di infortuni, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 83, comma 1, del d.lgs. 81/08;
- 2.101** fermo restando che le verifiche in materia spettano alle competenti Autorità di controllo, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 2.101.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 2.101.2** gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;
- 2.101.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08; in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate.

### **3. PIANI**

#### **3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale**

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i sei (6) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

### 3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve attenersi a quanto indicato nel Piano di emergenza interno, redatto secondo quanto previsto dall'art. 26-*bis* della legge 132/2018 (cd Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese, fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il suddetto Piano deve essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione alla Provincia di Varese, alla Prefettura di Varese, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento A.R.P.A. e all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti.



**ALLEGATO TECNICO**  
composto da n. 4 pagine

**EMISSIONI IDRICHE**

Ragione Sociale	Briante Martegani S.r.l.
C.F./P.I.	00140080128
Indirizzo sede legale	Somma Lombardo (VA) - Via Alberto da Somma n. 21
Indirizzo impianto	Golasecca (VA) - Via Vittorio Veneto n. 82
Attività specifica	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi. Commercio di rottami ferrosi e non ferrosi, autotrasporto di merci in conto terzi nonché l'esercizio in proprio e conto terzi di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti finali di smaltimento di rottami, di rifiuti urbani, di quelli assimilabili ai rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, tossici e nocivi e il servizio di pulizia, nonché l'esercizio di impianto di stoccaggio, cernita e compattazione di rifiuti ferrosi e non ferrosi, l'esercizio di attività di impresa di demolizione, facchinaggio e movimentazione delle merci.
Codice ATECO 2007	46.77.1

**1. DESCRIZIONE INSEDIAMENTO**

Il lotto presenta una superficie complessiva di circa 10.045 mq (di cui 3.461,75 mq sono superfici coperte e 6.583,25 mq sono superfici scoperte); delle superfici scoperte 6.497 mq sono impermeabili, mentre i restanti 86,25 mq sono drenanti.

**2. MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE DI SCARICO**

- **Acque reflue domestiche:** dall'insediamento decadono acque reflue di tipo domestico dai servizi igienici della palazzina uffici che vengono recapitate in pubblica fognatura, dopo l'innesto con la rete delle acque di prima pioggia trattate in continuo;
- **Acque reflue industriali:** dall'insediamento non decadono reflui di natura industriale.
- **Acque di dilavamento dei piazzali (prime piogge):** nella zona nord dell'insediamento, tramite opportune pendenze della pavimentazione, vengono raccolte da una rete fognaria costituita da griglie, caditoie e tubazioni interrato e convogliate a un pozzetto di separazione delle acque di prima pioggia; da qui vengono trattate in apposito impianto, accumulate in una vasca di accumulo e inviate in pubblica fognatura, previo passaggio in pozzetto di ispezione e campionamento, con immissione temporizzata a fine evento meteorico.
- Le acque decadenti dalla parte sud dell'insediamento vengono raccolte da griglie, caditoie e tubazioni interrato, convogliate a un impianto di trattamento in continuo e da lì inviate in pubblica fognatura, previo passaggio in pozzetto di ispezione e campionamento.
- **Acque di dilavamento dei piazzali (secondo piogge):** le acque di seconda pioggia raccolte nella zona nord dell'insediamento vengono inviate all'impianto di trattamento e successivamente convogliate, previo passaggio in pozzetto di ispezione e campionamento, in pubblica fognatura.
- **Acque derivanti dalle coperture:** le acque decadenti dalle coperture degli edifici A, B e dalla palazzina degli uffici vengono inviate attraverso apposite reti dedicate a pozzi perdenti. Anche il troppo pieno della Vasca Antincendio confluisce in pozzo perdente attraverso la rete di smaltimento delle acque delle coperture dell'edificio B.

**3. ANALISI TECNICA MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE DI SCARICO**

L'Impresa, come dichiarato, rientra tra quelle assoggettate all'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia, conformemente alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 4/2006, per cui separa in un'apposita rete di raccolta e convogliamento e tratta le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e le recapita in pubblica fognatura. L'azienda, ai sensi dell'art. 5, comma 4, sottopone parte

delle acque provenienti dalle superfici scolanti potenzialmente contaminate da idrocarburi ad un trattamento con funzionamento depurativo in continuo, mentre la restante parte viene inviata a un impianto di separazione di prima pioggia, in cui, in via preventiva e a scopo cautelativo, vengono trattate anche le seconde piogge.

- **Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne - impianto di trattamento in continuo (scarico S1)**

L'impianto di trattamento è costituito dai seguenti comparti:

- dissabbiatura
- disoleazione
- pozzetto di ispezione e campionamento

- **Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne - impianto di trattamento (scarico S2)**

L'impianto di trattamento è costituito dai seguenti comparti:

- vasca di raccolta
- separatore di oli minerali
- dissabbiatura
- filtro a coalescenza
- pozzetto di ispezione e campionamento

- **Acque di seconda pioggia - impianto di trattamento (scarico S2)**

L'impianto di trattamento è costituito dai seguenti comparti:

- dissabbiatura
- separatore oli minerali
- filtro a coalescenza
- pozzetto di ispezione e campionamento

La Società dichiara di effettuare la determinazione delle acque scaricate in fognatura utilizzando i dati pluviometrici ricavati dalla stazione meteo A.R.P.A. di Somma Lombardo.

#### 4. DESCRIZIONE PUNTI DI SCARICO E PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Nell'area sono presenti due punti di allaccio alla fognatura mista comunale aventi le seguenti caratteristiche:

N.	Tipologia acque reflue scaricate	Frequenza scarico	Ubicazione punto allaccio	Coordinate UTM - WGS84		CODICE SCARICO RIAL
				X	Y	
1	- domestiche - prima pioggia - seconda pioggia	discontinuo	fognatura comunale mista	474.432	5.060.191	012077R0653001T
2	- prima pioggia - seconda pioggia	discontinuo	fognatura comunale mista	474.489	5.060.166	012077R0653002T

\* le acque di prima e di seconda pioggia decadenti dalle superfici soggette a R.R. 04/2006 vengono inviate congiuntamente in un sistema di trattamento in continuo.

#### 5. SCARICO ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA - PRESCRIZIONI

- 5.1 gli scarichi in fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3, allegato 5, alla parte terza, del D.Lgs. 152/2006, nonché effettuati nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e, relativamente alle acque di prima pioggia, nel rispetto del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- 5.2 i limiti di accettabilità non dovranno essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 5.3 il quantitativo medio annuo previsto per lo scarico ed ammesso in pubblica fognatura sarà di circa 120 mc oltre alle acque soggette al regolamento regionale 04/2006;

- 5.4 il quantitativo di reflui ammesso allo scarico annualmente non dovrà discostarsi in maniera sostanziale da quanto dichiarato in domanda;
- 5.5 la portata media oraria per singolo punto di immissione non potrà eccedere i 3,60 mc/h;
- 5.6 ove presenti, è necessario prevedere la disconnessione delle fosse Imhoff, ai sensi dell'art. 29 del regolamento del servizio di fognatura adottato da Alfa il 4.08.2016;
- 5.7 siano mantenuti efficienti ed accessibili i punti assunti per il campionamento e la misurazione degli scarichi (Art. 101 del D.Lgs. 152/06) e, se non presenti, dovranno essere realizzati;
- 5.8 i manufatti dovranno essere regolarmente controllati e bonificati a cura di ditta specializzata. I relativi certificati di smaltimento dovranno essere conservati e messi a disposizione degli enti preposti alle eventuali ispezioni;
- 5.9 dovrà essere tenuto un registro di manutenzione in cui siano annotati tutti gli interventi effettuati sugli impianti. Tale documento dovrà essere tenuto a disposizione dei tecnici preposti alle eventuali ispezioni;
- 5.10 lo scarico S1, se non già provvisto, dovrà essere dotato di sifone Firenze prima dell'immissione in fognatura, così come da regolamento di fognatura di Alfa;
- 5.11 considerato che la contabilizzazione delle acque scaricate viene effettuata utilizzando i dati pluviometrici ARPA della stazione più vicina, la misurazione dovrà tenere conto di tutta la pioggia caduta sulle superfici scoperte impermeabili dell'insediamento, in quanto viene convogliata in fognatura la totalità delle acque soggette al regolamento 04/2006;
- 5.12 dovranno essere effettuate con **periodicità annuale** ed inviate alla Provincia di Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, al Comune di Golasecca ed al gestore del Servizio Idrico Integrato "Alfa S.r.l.", entro 30 gg dal ricevimento degli esiti e comunque **non oltre il 28 febbraio di ogni anno**, relativamente all'anno solare precedente, analisi chimico-fisiche delle acque reflue soggette al regolamento regionale 4/2006 e lavaggio delle aree esterne, relativamente ai parametri:
- pH
  - COD
  - BOD<sub>5</sub>
  - COD a pH 7
  - solidi sospesi totali
  - azoto ammoniacale
  - azoto totale (TKN)
  - idrocarburi totali
  - tensioattivi totali
  - fosforo totale
  - cromo, ferro, nichel, rame, zinco
  - fenoli
  - solfati
  - cloruri
  - azoto nitroso, azoto nitrico
- e qualunque altro parametro, tra quelli elencati nella Tab. 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, che per qualunque motivo, in funzione del ciclo produttivo e delle materie prime utilizzate, potrebbe essere presente nello scarico.
- Relativamente al parametro idrocarburi, le analisi chimiche dovranno essere condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute tali da garantire l'ottenimento di valori con precisione pari almeno a 1/10 dei valori di concentrazione limite.
- In base alle risultanze delle analisi dei primi due (2) anni potrà essere chiesta una revisione dei parametri da ricercare alla luce dei risultati rilevati.
- Sui referti d'analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora e la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita l'analisi.
- Le analisi dovranno essere svolte da parte di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti e/o certificato ISO 9001; i referti dovranno essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dei tecnici nel caso di ispezione;

- 5.13 il sistema di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale 24/03/2006, n. 4;
- 5.14 tutte le eventuali zone per lo stoccaggio di sostanze fluide potenzialmente inquinanti dovranno essere attrezzate con bacino di contenimento a perfetta tenuta nonché di sistema per la protezione dagli agenti atmosferici. Il bacino dovrà avere una capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo stoccato e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande. Analogamente, per le sostanze in polvere potenzialmente inquinanti, dovrà essere garantito un sistema per la protezione dagli agenti atmosferici;
- 5.15 al fine di evitare eventuali rischi di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali da sostanze potenzialmente inquinanti sono da prevedere accorgimenti e procedure atti a contenere sversamenti accidentali di sostanze liquide o in polvere.
- 5.16 non potrà essere installata tubazione di supero da pozzo perdente alla fognatura nera o mista;
- 5.17 **entro il 28 febbraio** di ogni anno dovrà essere comunicata, in autocertificazione, al Comune di Golasecca, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, alla Provincia di Varese ed al gestore del Servizio Idrico Integrato "Alfa S.r.l." la quantità/qualità di ogni singola tipologia di acque reflue scaricate nel corso dell'anno solare precedente. Detta comunicazione dovrà chiaramente riportare la metodologia di calcolo nonché, in caso di utilizzo del metodo pluviometrico, i dati pluviometrici assunti per il calcolo medesimo;
- 5.18 è vietato lo scarico di sostanze tossiche o venefiche che possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e/o degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recipiente finale o all'impianto di depurazione centralizzato, come: benzina, benzene, nafta, olio, qualsiasi altro liquido, solido o gas infiammabile o esplosivo;
- 5.19 dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, alla Provincia di Varese, all'A.R.P.A., al Comune di Golasecca ed al gestore del Servizio Idrico Integrato Alfa S.r.l. qualsiasi evento che comporti significative alterazioni del regime di scarico, con particolare riguardo alle sue caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche e che possa determinare, per tale motivo, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (anomalie nel funzionamento dell'impianto di trattamento e/o nel ciclo di produzione, scarichi anomali immessi nella pubblica fognatura in conseguenza degli eventi citati, ecc.);
- 5.20 dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento o in caso di trasferimento dello stesso;
- 5.21 qualsiasi modifica della ragione sociale, della tipologia di produzione, della rete di fognatura, della destinazione d'uso, del titolare dello scarico, dei quantitativi scaricati superiore al 20% di quelli autorizzati e ogni qualsiasi difetto o guasto che si verificasse nelle condotte stesse sino al punto di recapito della condotta nella pubblica fognatura dovrà essere comunicata al Comune di Golasecca, alla Provincia di Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, al gestore del Servizio Idrico Integrato "Alfa S.r.l." ed alla Società gestore dell'impianto di depurazione;
- 5.22 dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Varese ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, qualsiasi modifica della rete di fognatura e l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico, in quanto sarà valutata la necessità di rilasciare nuova autorizzazione;
- 5.23 è fatto obbligo richiedere la voltura dell'autorizzazione allo scarico in caso di cambio di titolarità dell'attività da cui origina lo scarico stesso;
- 5.24 che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed il gestore dell'impianto di depurazione sono autorizzati, ai sensi di legge e per quanto di competenza, ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio o regolamentari, della normativa in vigore e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

**EMISSIONI SONORE**

Ragione Sociale	Briante Martegani S.r.l.
C.F./P.IVA	00140080128
Indirizzo sede legale	Somma Lombardo (VA) - Via Alberto da Somma n. 21
Indirizzo impianto	Golasecca (VA) - Via Vittorio Veneto n. 82
Attività	Recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Zona urbanistica di insediamento per PGT vigente dal 26.11.2014 e per il nuovo PGT adottato con Deliberazione di C.C. n. 22 dell'8.07.2020, pertanto alla data del presente atto vige il regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 25 della L.R. 12/2005	"Aree Industriali/Artigianali e Commerciali confermate"
Zonizzazione acustica approvata con Deliberazione di C.C. n. 47 del 26.11.2014	- <b>Classe V: Aree prevalentemente industriali</b> - <b>Classe IV: Aree di intensa attività umana</b>

**1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VALORI LIMITE**

- 1.1** la tipologia di attività esercitata dall'Impresa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 e della d.g.r. 8 marzo 2003, n. 8313 (art. 4);
- 1.2** l'area complessiva utilizzata da Briante Martegani S.r.l., la quale resterà invariata trattandosi di rinnovo;
- 1.3** l'impianto funziona nei seguenti orari:
- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30, come dichiarato nel documento di Valutazione Impatto Acustico;
- 1.4** i ricettori più sensibili alla rumorosità che si individuano nelle aree circostanti all'impianto in oggetto consistono:
- insediamento residenziale su Via V. Veneto posto ad una distanza di circa m. 60;
  - nucleo residenziale in Via Berlinguer posto ad una distanza di circa m. 30;
  - attività produttiva con annessa abitazione posta su Viale Europa ad una distanza di circa m. 30;
- 1.5** in corrispondenza del lato nord, entro cui si localizza l'impianto in esame, è presente viabilità di primaria importanza (SP.42), verso ovest il limite è invece definito da presenza di strada locale comunale (Via Berlinguer);
- 1.6** il Comune di Golasecca ha approvato la classificazione ai fini acustici del territorio Comunale con atto di C.C. n. 47 del 26.11.2014;
- 1.7** L'area dell'insediamento di cui al mappale n. 2816 - Sub 1 - 2 - 3 - 4 - 501 del foglio n. 8 logico 9 di Golasecca ricade per la parte operativa (conferimento, stoccaggio, cernita e compattazione rifiuti) in "**Classe V: Aree prevalentemente industriali**" e per la parte destinata agli uffici in "**Classe IV: Area intensa attività umana**".  
I limiti sono i seguenti:

Valori limite assoluti di emissione		Leq in dB(A)
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	<b>Diurno (06.00 - 22.00)</b>	<b>60</b>
<b>IV Area intensa attività umana</b>	<b>Notturmo (22.00 - 6.00)</b>	<b>50</b>
	<b>Diurno (06.00 - 22.00)</b>	<b>65</b>
<b>V Aree prevalentemente industriali</b>	<b>Notturmo (22.00 - 6.00)</b>	<b>55</b>

Valori limite assoluti di immissione		Leq in dB(A)
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
IV Area intensa attività umana	Diurno (06.00 - 22.00)	65
	Notturmo (22.00 - 6.00)	55
V Aree prevalentemente industriali	Diurno (06.00 - 22.00)	70
	Notturmo (22.00 - 6.00)	60

  

Valori limite differenziali di immissione		Leq in dB(A)
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
IV Area intensa attività umana	Diurno (06.00 - 22.00)	60
	Notturmo (22.00 - 6.00)	50
V Aree prevalentemente industriali	Diurno (06.00 - 22.00)	65
	Notturmo (22.00 - 6.00)	55

**Note**  
Tali valori non si applicano:

- nelle aree classificate in classe VI della Tab. A [classificazione del territorio comunale (art. 1)];
- in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
  - a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
  - b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- alla rumorosità prodotta:
  - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
  - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

## 2. PRESCRIZIONI

2.1 L'impresa dovrà rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune, approvato con atto sopra indicato, con riferimento ai valori limite della Legge 447/95 e del d.p.c.m. del 14 novembre 1997 riportati nella seguente tabella:

Classe acustica	Descrizione	Valori limite assoluti di immissione dB(A)		Valori limite di emissione dB(A)	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	Aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	60	50
V	<b>Aree prevalentemente industriali</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>55</b>
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

I valori limite differenziali di immissione dovranno essere rispettati qualora non ricorrano i casi di esclusione/applicazione riportati nelle note in calce alla specifica tabella riportata al precedente punto 1.7;

2.2 dovrà essere eseguita, ad attività di gestione rifiuti a regime e comunque non oltre sei (6) mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, campagna di monitoraggio sulle emissioni sonore al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dal vigente piano di zonizzazione acustica comunale, da quanto stabilito dalla l. 477/95 e la congruità con quanto previsto dalla relazione previsionale di impatto acustico. Le risultanze dovranno essere trasmesse entro quindici (15) giorni dal loro ricevimento alla Provincia di Varese, al Comune di Golasecca, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria. Nello specifico dovrà essere eseguita, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma, misure in continuo presso i recettori individuati dallo studio di valutazione di impatto acustico in giornata lavorativa infrasettimanale. I rilevamenti fonometrici dovranno rappresentare tutte le attività previste nel nuovo impianto (sorgenti interne e traffico indotto) e la situazione di massima contemporaneità delle sorgenti di rumore verificabile. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentato piano di risanamento acustico, il quale dovrà essere approvato dal Comune di Golasecca. Successive le campagne dovranno essere eseguite ogni diciotto (18) mesi da quella precedente;

- 2.3 le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal d.m. 16 marzo 1998, da tecnico competente in acustica ambientale, autorizzato a svolgere tale attività in Regione Lombardia;
- 2.4 qualora si intendano realizzare modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici presso i principali ricettori sensibili e al perimetro dell'insediamento da concordare con il Comune ed A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. I livelli di immissione sonora devono essere verificati in corrispondenza di punti significativi nell'ambiente esterno abitativo. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia di Varese, al Comune di Golasecca, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria.



**AREA TECNICA  
SETTORE AMBIENTE**

Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni

Referente pratica:  
Geom. Vincenzo Ruggiero  
Tel. 0332 252223

Protocollo PEC  
Classificazione/ 9.11.2

Varese, 27 gennaio 2021

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo indicato  
nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è trasmesso  
il presente documento e la classificazione soprariportata.

All'Impresa Briante Martegani S.r.l.  
*briantemartegani@legalmail.it*

Alla Regione Lombardia  
*ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it*

Al Comune di Golasecca  
*comune.golasecca@pec.regione.lombardia.it*

Al Parco Lombardo della Valle del Ticino  
*parco.ticino@pec.regione.lombardia.it*

All'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese  
*dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it*

All'A.T.S. dell'Insubria  
*protocollo@pec.ats-insubria.it*

All'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese  
*ufficiodambitovarese@legalmail.it*

All'Alfa S.r.l.  
*pec@pec.gestoresii.va.it*

Alla SACE BT S.p.A.  
*sacebt@pcert.postecert.it*

Oggetto: Briante Martegani S.R.L. con impianto gestione rifiuti in Golasecca (Va) - Via Vittorio Veneto n. 82. - Rinnovo. - Art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Atto della Provincia di Varese n. 2421 del 22.12.2020. Accettazione garanzia finanziaria n. 1698.00.27.2799807431 del 22.01.2021.

Con la presente, si comunica l'accettazione della garanzia finanziaria n. 1698.00.27.2799807431 emessa in data 21.01.2021 dalla SACE BT S.p.A., acquisita agli atti provinciali prot. PEC n. 4014 del 27.01.2021, prestata in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 19461 del 19.11.2004.

Si precisa che, come stabilito al punto 3. - parte dispositiva del provvedimento n. 2421 del 22.12.2020, l'efficacia dello stesso decorre dal 10.02.2021 (giorno successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione provinciale n. 644 del 24.02.2011).

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore  
Piergiuseppe SIBILIA

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)*

Allegati: Atto Dirigenziale  
Alf. vari

AT/SA/SPG/VR/sgo

M:\S\_AMBIENTE\U\_AUT\_AMB\RIFIUTI\Art 208\Istanze\Dite\BRIANTE MARTEGANI\05\_Istanza rinnovo\_agosto 2020\20\_Provvedimento\Accettazione  
garanzia\_\RIF\_Briante\_accett garanzia.doc